



PIEMONTE VALLE D'AOSTA

C.R. PIEMONTE VALLE D'AOSTA

Via Tiziano Vecellio, 8 – Torino

 piemontevda.lnd.it

Mail: piemontevda@lnd.it

PEC: figc.lnd.crpiermontevaosta@legalmail.it

  @lndpiemontevda

COMUNICATO UFFICIALE N. 10 DATA PUBBLICAZIONE 27/08/2026

STAGIONE SPORTIVA 2026/2027

1. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

1.1. Attribuzione del titolo sportivo di Serie B Femminile della Società di Calcio Femminile Freedom F.C. S.S.D. a r.l. alla Società Venezia F.C. S.p.A. (dal comunicato ufficiale n. 87 della L.N.D.)

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 36/A della F.I.G.C. pervenutoci per tramite del comunicato ufficiale n. 87 della L.N.D. inerente l'attribuzione del titolo sportivo di Serie B Femminile della Società di Calcio Femminile Freedom F.C. S.S.D. a r.l. alla Società Venezia F.C. S.p.A.-

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

1.2. Provvedimenti della Procura Federale (dai comunicati ufficiali nn. 68 – 74 e 88 della L.N.D.)

Si riportano – in allegato – i comunicati ufficiali dal n. 91/AA al n. 96/AA della F.I.G.C. pervenutici per tramite del comunicato ufficiale n. 88 della L.N.D. inerenti provvedimenti della Procura Federale.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

1.3. A Coverciano con il Museo del Calcio (dalla Circolare n. 11 della L.N.D.)

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 11 della Lega Nazionale Dilettanti contenente una nota informativa relativa all'iniziativa indicata in oggetto.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

1.4. Legge 4 Agosto 2026, n. 142, di conversione del D. L. n. 108 del 26 Giugno 2026, recante disposizioni urgenti in materia di sport (dalla Circolare n. 12 della L.N.D.)

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 12 della Lega Nazionale Dilettanti contenente copia di analoga pubblicazione n. 24 – 2026 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D.-

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

1.5. Circolare Agenzia Entrate n. 7/E del 7 Agosto 2026 – Chiarimenti in merito al D. Lgs. n. 36 del 28 Febbraio 2021, di attuazione dell'art. 5 della Legge 8 Agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo (dalla Circolare n. 13 della L.N.D.)

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 13 della Lega Nazionale Dilettanti contenente copia di analoga pubblicazione n. 25 – 2026 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D.-

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

1.6. D. Lgs. n. 148 del 7 Agosto 2026, recante disposizioni integrative e correttive in materia di imposte sui redditi, di imposta sulle successioni e donazioni, di IVA, di accise nonché in materia di controllo, di adempimento collaborativo e di semplificazione – c.d. Decreto Onlus (dalla Circolare n. 14 della L.N.D.)

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 14 della Lega Nazionale Dilettanti contenente copia di analoga pubblicazione n. 26 – 2026 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D.-

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

1.7. Segreteria L.N.D.

1.7.1. SOCIETA' CHE DISPUTA GARE SUL PROPRIO CAMPO SPORTIVO IN GIORNO ED ORARIO DIVERSO DA QUELLO UFFICIALE

La Società appresso indicata ha avanzato istanza di giocare le gare interne nel sottonotato giorno ed orario diverso da quello ufficiale; i Sodalizi inseriti nello stesso girone delle richiedenti dovranno

provvedere a restituire entro il termine perentorio del 2/9/2026 la nota a parte che riceveranno dal Comitato Regionale manifestando consenso o diniego all'accoglimento dell'istanza.

Il mancato riscontro verrà considerato come tacito assenso.

GASSINOSANRAFFAELE Campionato di Prima Categoria – Gir. B

Sabato ore 20.30

1.7.2. TORNEO WALKING FOOTBALL – CATEGORIA OVER 50

Si trascrivono – qui di seguito – le Società che hanno provveduto ad iscriversi al Torneo di Walking Football - Categoria Over 50, le quali sono state inserite in due gironi come di seguito indicato:

GIRONE A: ASTI WALKING FOOTBALL - AURORA NICHELINO WF - CRISTO ALESSANDRIA - SASSELLO WF - VALCHIUSELLA 1999 - WF CASALE 21 ASD

GIRONE B: BIELLESE 1902 WF - CAMERI CALCIO WF - DEVILS WALKERS BORGOMANERO - F.C. GARLASCO - NOVARA WALKING FOOTBALL - VALLE CERVO SAN LORENZO - WF CONFARTIGIANATO

Al termine del Torneo sarà organizzata una fase di "Play Off", alla quale accederanno le prime tre classificate di ciascun girone unitamente alla miglior quarta classificata dei due gironi. Tali compagini saranno inserite in un girone unico, articolato con gare di sola andata. La squadra classificata al primo posto sarà considerata vincitrice del 3° Torneo Walking Football – Categoria Over 50.

La fase di "Play Off" si svolgerà nelle seguenti date: Domenica 04/04/2027, Domenica 18/04/2027, Domenica 02/05/2027, Domenica 16/05/2027, Domenica 30/05/2027, Domenica 13/06/2027, Domenica 27/06/2027.

Le ulteriori n. 6 compagini escluse dalla menzionata fase finale disputeranno la Coppa Piemonte Valle d'Aosta di categoria. A tal fine, saranno inserite in un girone unico con gare di sola andata per decretare la società vincente.

La Coppa Piemonte Valle d'Aosta si svolgerà nelle seguenti date: Domenica 18/04/2027, Domenica 02/05/2027, Domenica 16/05/2027, Domenica 30/05/2027, Domenica 13/06/2027.

Al fine di individuare la migliore quarta classificata, in caso di parità di punti sarà considerata qualificata la squadra meglio posizionata nella graduatoria "Fair Play". Analogo criterio verrà applicato al fine di individuare, in caso di parimerito, la vincente della fase di "Play Off" e la vincente della Coppa Piemonte Valle d'Aosta.

Si riporta – in allegato – il relativo calendario gare.

1.7.3. TORNEO WALKING FOOTBALL – CATEGORIA OVER 60

Si trascrivono – qui di seguito – le Società che hanno provveduto ad iscriversi al Torneo di Walking Football - Categoria Over 60, le quali sono state inserite in due gironi come di seguito indicato:

GIRONE A: ASD ONNISPORT CLUB WF - ASTI WALKING FOOTBALL - AURORA NICHELINO WF - PINEROLO LUSERNA WF - SPORTING LG WF - TORINO WALKING FOOTBALL - W.F. ROLANDO ALESSANDRIA

GIRONE B: BIELLESE 1902 WF - CRISTO ALESSANDRIA - DEVILS WALKERS BORGOMANERO - GAUDENZIANA NOVARA - NOVARA WALKING FOOTBALL - VALCHIUSELLA 1999 - VALLE CERVO SAN LORENZO

Al termine del Torneo sarà organizzata una fase di "Play Off", alla quale accederanno le prime tre classificate di ciascun girone unitamente alla miglior quarta classificata dei due gironi. Tali compagini saranno inserite in un girone unico, articolato con gare di sola andata. La squadra classificata al primo posto sarà considerata vincitrice del 3° Torneo Walking Football – Categoria Over 60.

La fase di "Play Off" si svolgerà nelle seguenti date: Domenica 04/04/2027, Domenica 18/04/2027, Domenica 02/05/2027, Domenica 16/05/2027, Domenica 30/05/2027, Domenica 13/06/2027, Domenica 27/06/2027.

Le ulteriori n. 7 compagini escluse dalla menzionata fase finale disputeranno la "Coppa Piemonte Valle d'Aosta" di categoria. A tal fine, saranno inserite in un girone unico con gare di sola andata per decretare la società vincente.

La Coppa Piemonte Valle d'Aosta si svolgerà nelle seguenti date: Domenica 04/04/2027, Domenica 18/04/2027, Domenica 02/05/2027, Domenica 16/05/2027, Domenica 30/05/2027, Domenica 13/06/2027, Domenica 27/06/2027.

Al fine di individuare la migliore quarta classificata, in caso di parità di punti sarà considerata qualificata la squadra meglio posizionata nella graduatoria "Fair Play". Analogo criterio verrà applicato al fine di individuare, in caso di parimerito, la vincente della fase di "Play Off" e la vincente della Coppa Piemonte Valle d'Aosta.

Si riporta – in allegato – il relativo calendario gare.

1.7.4. RISOLUZIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO SPORTIVO E SVINCOLO CALCIATORI E CALCIATRICI "NON PROFESSIONISTI/E" – ART. 117 BIS DELLE N.O.I.F.

Vista la documentazione inoltrata a mezzo deposito telematico, debitamente sottoscritta dalle parti interessate, si dichiara la decadenza del tesseramento, secondo quanto disposto dall'Art. 117 bis delle N.O.I.F., dei seguenti calciatori/calciatrici:

Matricola	Cognome e Nome	Data nascita	Società	Decorrenza
2357034	SINANI STIV	08/08/2007	OLIMPIA SANT AGABIO 1948	23/08/2026
6962123	GREGORACE CHRISTIAN	16/10/2004	POLISPORTIVA GAVIESE 1920	24/08/2026
3474660	TULINO ARDEN	07/04/1984	ASD US MORETTA	27/08/2026

I/le calciatori/calciatrici tesserati come "non professionisti", "giovani dilettanti" ed i/le "giocatori/giocatrici" di Calcio a 5, ai quali sia decaduto il tesseramento ai sensi del comma 1, possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, **fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva, fino al 31 gennaio 2027.**

Nel caso in cui il/la calciatore/calciatrice, privo di contratto di lavoro sportivo, in corso di stagione abbia instaurato un rapporto di lavoro sportivo con la società per la quale era già tesserato e lo abbia successivamente risolto, il nuovo tesseramento con un'altra società sarà consentito **dopo il decorso di almeno 30 giorni dalla data di deposito telematico del contratto poi risolto, e comunque non oltre il 31 gennaio 2027.**

1.7.5. PARTECIPAZIONE DI CALCIATORI E CALCIATRICI "GIOVANI" ALL'ATTIVITÀ AGONISTICA – ART. 34, COMMA 3 DELLE N.O.I.F.

Il Comitato Regionale, valutate le domande ritualmente avanzate dalle Società interessate ed esaminata la documentazione prodotta, ha autorizzato – ai sensi dell'art. 34, comma 3 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. – i/le sottonotati/e atleti/e a partecipare all'attività agonistica:

Cognome e Nome	Società	Data nascita	Termine	Decorrenza
TABACCHI ANDREA	ASD UNION NOVARA	07/11/2010	19/08/2027	24/08/2026

Si precisa che il termine di scadenza dell'autorizzazione indicato coincide con il rispettivo del certificato di idoneità all'attività sportiva agonistica.

2. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

2.1. Segreteria S.G.S.

2.1.1. SOCIETÀ' CHE DISPUTA GARE SUL PROPRIO CAMPO SPORTIVO IN GIORNO ED ORARIO DIVERSO DA QUELLO UFFICIALE

La Società appresso indicata ha avanzato istanza di giocare le gare interne nel sottonotato giorno ed orario diverso da quello ufficiale; i Sodalizi inseriti nello stesso girone delle richiedenti dovranno provvedere a restituire entro il termine perentorio del 2/9/2026 la nota a parte che riceveranno dal Comitato Regionale manifestando consenso o diniego all'accoglimento dell'istanza.

Il mancato riscontro verrà considerato come tacito assenso.

FULGOR CHIAVAZZESE R.V

Campionato Under 17 Prima Serie

Sabato ore 15.00

2.1.2. PROVVEDIMENTO DI SVINCOLO DEL TESSERAMENTO DI CALCIATORI E CALCIATRICI "GIOVANI" PER INATTIVITÀ (ART. 109 DELLE N.O.I.F.) - ACCOLTI

Il Comitato Regionale, verificata la documentazione prodotta, ha **autorizzato** l'annullamento dei seguenti tesseramenti di calciatori e calciatrici "giovani" per inattività dei medesimi e in accordo con la Società, prima dell'inizio dell'attività ufficiale, ai sensi dell'Art. 109 delle N.O.I.F.:

Matricola	Cognome e Nome	Data nascita	Società
2772043	BRUSATIN ACHILLE	17/07/2010	ASD CARROSIO CALCIO
3397835	DIGREGORIO MATTIA	18/06/2014	USD ALPIGNANO
3500024	FANFANI LEONARDO	27/11/2013	ASD CHISOLA CALCIO
4052898	GRASSO VITTORIO	13/04/2014	ADP CASTAGNOLESE ASD
3071621	VICIDOMINI GIOVANNI	02/12/2011	POZZOMAINA SRLSSD

2.1.3. DEROGHE ALL'UTILIZZO DI GIOVANI CALCIATRICI PER L'ATTIVITÀ DI SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO – STAGIONE SPORTIVA 2026/2027

Si riporta – in allegato – l'elenco delle deroghe concesse per la partecipazione delle giovani calciatrici ad attività miste, nella fascia di età di 1 anno inferiore alla propria.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

2.1.4. DICHIARAZIONE DI INATTIVITÀ

La sottonotata Società ha formalmente comunicato la volontà di non partecipare ai Campionati di competenza e, implicitamente, di rinunciare all'attività agonistica della stagione sportiva 2026/2027:

G.S. SAN LORENZO

codice 912165

In base all'art. 110 delle N.O.I.F. della F.I.G.C., i calciatori e le calciatrici appartenenti alla Società sopra indicata sono automaticamente sciolti/e da vincolo.

3. MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE

3.1. Variazioni disputa gare – L.N.D.

Informiamo i Sodalizi direttamente interessati che le sottonotate Società, contrariamente a quanto già dalle stesse reso noto, disputeranno le rispettive gare interne presso i campi sportivi di seguito indicati:

VALLE CERVO SAN LORENZO	Camp. di Promozione – Gir. A	Pavignano, str. Barazza - Biella
ORIZZONTI CANAVESEALICE	Camp. di Prima Categoria – Gir. C	Fraz. Tonengo – Mazzè (TO)

3.2. Variazioni disputa gare – S.G.S.

Informiamo i Sodalizi direttamente interessati che le sottonotate Società, contrariamente a quanto già dalle stesse reso noto, disputeranno le rispettive gare interne presso i campi sportivi di seguito indicati:

DERTHONA FBC 1908	Camp. Under 17 Seconda Serie – Gir. A	Via Raggi, 8 – Mandrogne (AL)
DERTHONA FBC 1908	Camp. Under 15 Seconda Serie – Gir. A	Via Raggi, 8 – Mandrogne (AL)

3.3. Variazioni gare – L.N.D. - S.G.S.

Si riportano - in allegato – le variazioni al calendario gare.

4. RISULTATI

COPPA ITALIA DILETTANTI – CATEGORIA ECCELLENZA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 23/08/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE 1 - 1 Giornata - A			GIRONE 2 - 1 Giornata - A		
DUFOR VARALLO	- BAVENO STRESA SSD A R.L.	1 - 3	BRIGA	- ACCADEMIA BORGOMANERO1961	4 - 4
GIRONE 3 - 1 Giornata - A			GIRONE 4 - 1 Giornata - A		
SPARTA NOVAROMENTINO SRL	- CASALE 1909 S.S.D. A R.L.	0 - 2	AYGREVILLE CALCIO	- QUINCINETTO TAVAGNASCO	1 - 1
GIRONE 5 - 1 Giornata - A			GIRONE 6 - 1 Giornata - A		
RIVAROLESE 1906 S.R.L.	- FULGOR CHIAVAZZESE R.V.	2 - 2	DRUENTINA	- BORGARO AUTOINGROS	1 - 0
GIRONE 7 - 1 Giornata - A			GIRONE 8 - 1 Giornata - A		
CALCIO SETTIMO	- PRO EUREKA	2 - 2	VOLPIANO PIANESE	- AUTOVIP SAN MAURO CALCIO	4 - 1
GIRONE 9 - 1 Giornata - A			GIRONE 10 - 1 Giornata - A		
VANCHIGLIA 1915	- CHIERI	2 - 2	MORETTA	- CSF CARMAGNOLA QUEENCAR	1 - 2
GIRONE 11 - 1 Giornata - A			GIRONE 12 - 1 Giornata - A		
PRO VILLAFRANCA	- S.D. SAVIO ASTI	0 - 1	FOSSANO CALCIO SSD A R.L.	- CHERASCHESE 1904	1 - 1
GIRONE 13 - 1 Giornata - A			GIRONE 14 - 1 Giornata - A		
ALBESE 1917 SSDARL	- SPARTAK SAN DAMIANO	2 - 0	A.C.CUNEO 1905 OLMO	- MONREGALE CALCIO	0 - 0
GIRONE 15 - 1 Giornata - A			GIRONE 16 - 1 Giornata - A		
GIOVANILE CENTALLO 2006	- PRO DRONERO	2 - 0	POLISPORTIVA GAVIESE 1920	- OVADESE SSDARL	3 - 2

5. GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

Il Giudice Sportivo Territoriale, Avv. Armando Francia, assistito dal rappresentante dell'A.I.A., Anselmi Raffaele, nella riunione del 25 Agosto 2026, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano.

COPPA ITALIA DILETTANTI – CATEGORIA ECCELLENZA

GARE DEL 23/ 8/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

MARTELLI MAURIZIO (BRIGA)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

PACE NICOLO (CALCIO SETTIMO)

PIANA MATTIA

(OVADESE SSDARL)

CALCIATORI NON ESPULSI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

CORTICCHIA NICOLO	(A.C.CUNEO 1905 OLMO)	BATTISTELLA NICCOLO	(ACCADEMIA BORGOMANERO1961)
NANNI FILIPPO	(ALBESE 1917 SSDARL)	ALI CHRISTIAN	(AYGREVILLE CALCIO)
CARPENTIERI ANDREA	(AYGREVILLE CALCIO)	PANZANI LUCA	(BAVENO STRESA SSD A RL)
REKKAB AYMANE	(BAVENO STRESA SSD A RL)	VITTONI ELIA	(BAVENO STRESA SSD A RL)
CASSETTA LORENZO	(BORGARO AUTOINGROS)	EL ASSAS ADAM	(BORGARO AUTOINGROS)
SCIASCIA MATTIA	(BRIGA)	BIANCO GABRIEL	(CALCIO SETTIMO)
HAJJI MOHAMMED YASSIR	(CALCIO SETTIMO)	MONTENEGRO SIMONE	(CALCIO SETTIMO)
DE FAVERI MARCO	(CASALE 1909 S.S.D. A R.L.)	MAIONE MANUELE	(CASALE 1909 S.S.D. A R.L.)
PALAZZOLO NICOLO	(CASALE 1909 S.S.D. A R.L.)	METI ERMANNIO	(CHERASCHESE 1904)
PEYRONEL ANDREA	(CHERASCHESE 1904)	VITTONI MATTIA	(CHERASCHESE 1904)
CAGLIOTI CRISTIAN	(CHIERI)	DE SANTI MAURIZIO	(CHIERI)
MORRA EDOARDO	(CHIERI)	SPINELLI SIMONE	(CHIERI)
FIORILLO DANIEL	(CSF CARMAGNOLA QUEENCAR)	STANO MATTIA	(CSF CARMAGNOLA QUEENCAR)
GERBAUDO LUCA	(DRUENTINA)	VETTORELLO JACOPO	(DRUENTINA)
BARANTANI ALESSANDRO	(DUFOR VARALLO)	BRUSATI SIMONE	(DUFOR VARALLO)
MAIELLO DAVIDE	(DUFOR VARALLO)	DELMASTRO NICCOLO	(FOSSANO CALCIO SSD A R.L.)
GIOVINCO GIUSEPPE	(FOSSANO CALCIO SSD A R.L.)	POTEL YUNOT RAFAEL ALEJANDR	(FULGOR CHIAVAZZESE R.V.)
RICOTTI MATTIA	(FULGOR CHIAVAZZESE R.V.)	SELLA PIETRO GIUSEPPE	(FULGOR CHIAVAZZESE R.V.)
GILI LORENZO	(MONREGALE CALCIO)	VILLANO FRANCESCO	(MORETTA)
BIANCHI RICCARDO	(OVADESE SSDARL)	MASI ALEJANDRO	(OVADESE SSDARL)
RONCOLI LUCA	(POLISPORTIVA GAVIESE 1920)	CARIDI MARCO	(PRO DRONERO)
CROSETTI EDOARDO	(PRO DRONERO)	FANOTTO MARCO	(PRO DRONERO)
GIRAUDO ETTORE	(PRO DRONERO)	ISOARDI LUCA	(PRO DRONERO)
PIRETTO GIOELE	(PRO DRONERO)	TUNINETTI ANDREA	(PRO DRONERO)
CONROTTO GIORGIO	(PRO EUREKA)	DELLE CAVE GIANLUCA	(PRO EUREKA)
PIRAS CHRISTIAN	(PRO EUREKA)	RULLI SIMONE	(PRO EUREKA)
LABARDO ALESSANDRO	(PRO VILLAFRANCA)	MATTIOLI ALEXIS	(QUINCINETTO TAVAGNASCO)
FERRANDO ANDREA	(RIVAROLESE 1906 S.R.L.)	PAOLIN BATTISTA	(S.D. SAVIO ASTI)
AGO FRANCESCO	(SPARTA NOVAROMENTINO SRL)	DE BORTOLI ANDREA	(SPARTAK SAN DAMIANO)
RAMBELLI ENRICO	(VANCHIGLIA 1915)	FERRARIS ALESSIO	(VOLPIANO PIANESE)
REGA ALESSANDRO	(VOLPIANO PIANESE)		

Il Giudice Sportivo Territoriale
(Avv. Armando Francia)

Pubblicato in Torino ed affisso all'albo del C.R. Piemonte Valle d'Aosta il 27 Agosto 2026

Il Segretario
(Roberto Scrofani)

Il Presidente
(Mauro Foschia)



**PIEMONTE
VALLE D'AOSTA**



(ALLEGATO AL COMUNICATO UFFICIALE N. 10 DEL 27/08/2026)

COPPA ITALIA DILETTANTI CATEGORIA ECCELLENZA

GIRONE 8

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
30/08/2026	1 R	AUTOVIP SAN MAURO CALCIO	VOLPIANO PIANESE		18:30		SINTETICO - G. SATTIN "A" SETTIMO TORINESE VIA TORINO, 85

GIRONE 9

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
30/08/2026	1 R	CHIERI	VANCHIGLIA 1915		17:30		

COPPA ITALIA DILETTANTI - CATEGORIA PROMOZIONE

GIRONE 6

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
30/08/2026	1 A	A.S.D. CITTA DI COSSATO	GATTINARA F.C.				SINTETICO C11 "CHIAVAZZA" CHIAVAZZA - BIELLA VIALE VENEZIA

GIRONE 9

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
30/08/2026	1 A	V.D.A. CHARVENSOD	CENTRO GIOV.CALC.AOSTAMSP				SINTETICO "GUIDO SABA" CHARVENSOD PLAN FELINAZ, 109

GIRONE 13

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
30/08/2026	1 A	VDL FIANO PLUS	VENARIA REALE				SERGIO BRUNERO CIRIE VIA BIAUNE, 1

GIRONE 14

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
30/08/2026	1 A	ALPIGNANO	BSR GRUGLASCO		15:30		ALLENDE VIA MIGLIARONE 12 - ALPIGNANO

10/09/2026	1 R	BSR GRUGLASCO	ALPIGNANO		20:30		VIA LEONARDO DA VINCI 24 GRUGLIASCO
------------	-----	---------------	-----------	--	-------	--	-------------------------------------

GIRONE 29

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
30/08/2026	1 A	SANTOSTEFANESE	CANELLI 1922		18:30		

COPPA PIEMONTE VALLE D'AOSTA DI PRIMA CATEGORIA

GIRONE 4

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
09/09/2026	2 A	CIGLIANO CALCIO	ORIZZONTI CANAVESEALICESE				

GIRONE 5

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
09/09/2026	2 A	ARDOR S.F. CORIO ASD	VALLORCO				

GIRONE 8

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
06/09/2026	1 A	BEPPE VIOLA CALCIO	BORGO VITTORIA CIT TURIN		19:30		

GIRONE 17

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
06/09/2026	1 A	MURAZZO	CARRU MAGLIANO ALPI				SINTETICO "COMUNALE" CENTALLO VIA DELLE SCUOLE

GIRONE 18

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
30/08/2026	1 A	FORTITUDO F.O.	MONCALVO CALCIO		15:30		
06/09/2026	2 A	FBC OZZANO 1919 RONZONESE	FORTITUDO F.O.		15:30		

GIRONE 19

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
09/09/2026	2 A	CAPRIATESE	VIGUZZOLESE				FRANCO MACCAGNO CAPRIATA D'ORBA LOCALITA RONDANETO - VIA ROMA

FASI QUALIFICAZIONE CAMPIONATO U19 REG.

GIRONE 2

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
05/09/2026	1 A	BAVENO STRESA SSD A RL	ARONA CALCIO				SINTETICO "GALLI" BAVENO VIA SEGU'

GIRONE 4

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
05/09/2026	1 A	SPARTA NOVAROMENTINO SRL	CAMERI CALCIO				ENRICO PATTI NOVARA VIA ALCAROTTI
09/09/2026	2 A	CAMERI CALCIO	UNION NOVARA		18:30		

GIRONE 6

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
06/09/2026	1 A	PONDERANO	VALLE ELVO		15:00		
09/09/2026	2 A	VALLE ELVO	FULGOR CHIAVAZZESE R.V.				BONAVALLE OCCHIEPPO SUPERIORE VIA CASTELLAZZO

GIRONE 9

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
05/09/2026	1 A	STRAMBINESE 1924	MONTANARO		18:30		STEFANO GHIRELLI SAMONE VIA TRIPOLI

GIRONE 15

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
05/09/2026	1 A	CENISIA A R.L.	VANCHIGLIA 1915		17:00		

GIRONE 18

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
06/09/2026	1 A	ACADEMY VANCHIGLIA	BSR GRUGLIASCO ASD		19:30		

GIRONE 20

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
05/09/2026	1 A	LUSERNA	PINEROLO		18:30		

GIRONE 25

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
04/09/2026	1 A	PEDONA BORGO S.D.	AUXILIUM CUNEO		20:00		

GIRONE 26

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
06/09/2026	1 A	FOSSANO CALCIO SSD A R.L.	SALICE		20:45		

GIRONE 28

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
09/09/2026	2 A	ACQUI F.C. SSDARL	CANELLI 1922				SINTETICO "TONINO BERSANO" NIZZA MONFERRATO VIA MARIO TACCA, 121

 *
 * WALKING FOOTBAL CAT OVER 50 GIRONE: A *
 *

-----			-----		
I ANDATA: 13/09/26 !		! RITORNO: 13/12/26 I	I ANDATA: 25/10/26 !		! RITORNO: 28/02/27 I
I ORE...: ! 1 G I O R N A T A !	ORE....:	I	I ORE...: ! 4 G I O R N A T A !	ORE....:	I
-----			-----		
I AURORA NICHELINO WF	- CRISTO ALESSANDRIA	I	I ASTI WALKING FOOTBALL	- CRISTO ALESSANDRIA	I
I SASSELLO WF	- VALCHIUSELLA 1999	I	I AURORA NICHELINO WF	- VALCHIUSELLA 1999	I
I WF CASALE 21 ASD	- ASTI WALKING FOOTBALL	I	I WF CASALE 21 ASD	- SASSELLO WF	I
-----			-----		
I ANDATA: 27/09/26 !		! RITORNO: 31/01/27 I	I ANDATA: 15/11/26 !		! RITORNO: 14/03/27 I
I ORE...: ! 2 G I O R N A T A !	ORE....:	I	I ORE...: ! 5 G I O R N A T A !	ORE....:	I
-----			-----		
I ASTI WALKING FOOTBALL	- AURORA NICHELINO WF	I	I CRISTO ALESSANDRIA	- WF CASALE 21 ASD	I
I CRISTO ALESSANDRIA	- SASSELLO WF	I	I SASSELLO WF	- AURORA NICHELINO WF	I
I VALCHIUSELLA 1999	- WF CASALE 21 ASD	I	I VALCHIUSELLA 1999	- ASTI WALKING FOOTBALL	I
-----			-----		
I ANDATA: 11/10/26 !		! RITORNO: 14/02/27 I			
I ORE...: ! 3 G I O R N A T A !	ORE....:	I			

I AURORA NICHELINO WF	- WF CASALE 21 ASD	I			
I SASSELLO WF	- ASTI WALKING FOOTBALL	I			
I VALCHIUSELLA 1999	- CRISTO ALESSANDRIA	I			

COMITATO		ELENCO CAMPI DA GIOCO						
PIEMONTE V.AOSTA		WALKING FOOTBAL CAT OVER 50 GIRONE: A						
SOCIETA'		CAMPO	DENOMINAZIONE CAMPO	LOCALITA' CAMPO	GIORNO	ORA	INDIRIZZO	TELEFONO
CRISTO ALESSANDRIA		698	SINTETICO C11 "CENTOGRIGIO"	ALESSANDRIA	VEN	20:30	VIA BONARDI - RIONE CRISTO	
SASSELLO WF		4406	TENNIS CLUB	TERZO	VEN	20:30	REGIONE COTELLA	
WF CASALE 21 ASD		4377	CENTRO SPORTIVO "TURRICOLA"	TERRUGGIA	MER	21:00	STR. POZZO COMUNE, 12	
ASTI WALKING FOOTBALL		4410	PALESTRA GIOBERT	ASTI	LUN	20:00	VIA RORETO GANDOLFINO, 32	
AURORA NICHELINO WF		1002	PALESTRA C5 "GRAMSCI"	NICHELINO	MER	21:40	VIA CACCIATORI, 21/2	
VALCHIUSELLA 1999		9034	SINTETICO ADB C9	PAVONE CANAVESE	MER	21:15	VIA CIRCONVALLAZIONE	

 *
 * WALKING FOOTBAL CAT OVER 50 GIRONE: B *
 *

I ANDATA: 13/09/26 ! RITORNO: 13/12/26 I		I ANDATA: 25/10/26 ! RITORNO: 28/02/27 I	
I ORE...: ! 1 G I O R N A T A ! ORE...: I		I ORE...: ! 5 G I O R N A T A ! ORE...: I	
I-----I		I-----I	
I CAMERI CALCIO WF	- BIELLESE 1902 WF I	I F.C. GARLASCO	- CAMERI CALCIO WF I
I DEVILS WALKERS BORGOMANER	- NOVARA WALKING FOOTBALL I	I VALLE CERVO SAN LORENZO	- BIELLESE 1902 WF I
I WF CONFARTI GIANATO	- VALLE CERVO SAN LORENZO I	I WF CONFARTI GIANATO	- DEVILS WALKERS BORGOMANER I
I Riposa.....	- F.C. GARLASCO I	I Riposa.....	- NOVARA WALKING FOOTBALL I
I-----I		I-----I	
I ANDATA: 27/09/26 ! RITORNO: 17/01/27 I		I ANDATA: 15/11/26 ! RITORNO: 7/03/27 I	
I ORE...: ! 2 G I O R N A T A ! ORE...: I		I ORE...: ! 6 G I O R N A T A ! ORE...: I	
I-----I		I-----I	
I BIELLESE 1902 WF	- DEVILS WALKERS BORGOMANER I	I BIELLESE 1902 WF	- NOVARA WALKING FOOTBALL I
I NOVARA WALKING FOOTBALL	- WF CONFARTI GIANATO I	I CAMERI CALCIO WF	- VALLE CERVO SAN LORENZO I
I VALLE CERVO SAN LORENZO	- F.C. GARLASCO I	I DEVILS WALKERS BORGOMANER	- F.C. GARLASCO I
I Riposa.....	- CAMERI CALCIO WF I	I Riposa.....	- WF CONFARTI GIANATO I
I-----I		I-----I	
I ANDATA: 11/10/26 ! RITORNO: 31/01/27 I		I ANDATA: 29/11/26 ! RITORNO: 21/03/27 I	
I ORE...: ! 3 G I O R N A T A ! ORE...: I		I ORE...: ! 7 G I O R N A T A ! ORE...: I	
I-----I		I-----I	
I DEVILS WALKERS BORGOMANER	- CAMERI CALCIO WF I	I F.C. GARLASCO	- WF CONFARTI GIANATO I
I F.C. GARLASCO	- NOVARA WALKING FOOTBALL I	I NOVARA WALKING FOOTBALL	- CAMERI CALCIO WF I
I WF CONFARTI GIANATO	- BIELLESE 1902 WF I	I VALLE CERVO SAN LORENZO	- DEVILS WALKERS BORGOMANER I
I Riposa.....	- VALLE CERVO SAN LORENZO I	I Riposa.....	- BIELLESE 1902 WF I
I-----I		I-----I	
I ANDATA: 18/10/26 ! RITORNO: 14/02/27 I			
I ORE...: ! 4 G I O R N A T A ! ORE...: I			
I-----I			
I BIELLESE 1902 WF	- F.C. GARLASCO I		
I CAMERI CALCIO WF	- WF CONFARTI GIANATO I		
I NOVARA WALKING FOOTBALL	- VALLE CERVO SAN LORENZO I		
I Riposa.....	- DEVILS WALKERS BORGOMANER I		
I-----I			

COMITATO PIEMONTE V.AOSTA		** ELENCO CAMPI DA GIOCO **						
		** WALKING FOOTBAL CAT OVER 50 GIRONE: B						
SOCIETA'		CAMPO	DENOMINAZIONE CAMPO	LOCALITA' CAMPO	GIORNO	ORA	INDIRIZZO	TELEFONO
CAMERI CALCIO WF		2563	SINTETICO ADB SUSSIDIARIO C11	CAMERI	MER	21:00	PIAZZA SALVO D'ACQUISTO	
DEVILS WALKERS BORGOMANER		4374	CENTRO SPORTIVO SANTACROCE	BORGOMANERO	VEN	21:00	VIA MONTEBELLO	
WF CONFARTI GIANATO		4379	C.S. "PARCO DELLA MORA"	NOVARA - FRAZ. PERNATE	MER	20:30	PARCO DELLA MORA, 5	
BIELLESE 1902 WF		3256	PRIVATO - JOKER	BIELLA	GIO	20:00	VIA LIGURIA ANG. P.ZZA FALCONE	
NOVARA WALKING FOOTBALL		2563	SINTETICO ADB SUSSIDIARIO C11	CAMERI	GIO	21:00	PIAZZA SALVO D'ACQUISTO	
VALLE CERVO SAN LORENZO		3256	PRIVATO - JOKER	BIELLA	MER	20:00	VIA LIGURIA ANG. P.ZZA FALCONE	
F.C. GARLASCO		4407	SUPERGA	VIGEVANO	LUN	21:00	PIAZZALE LONGO LUIGI	

 *
 * WALKING FOOTBAL CAT OVER 60 GIRONE: A *
 *

I ANDATA: 13/09/26 ! RITORNO: 13/12/26 I		I ANDATA: 25/10/26 ! RITORNO: 28/02/27 I	
I ORE...: ! 1 G I O R N A T A ! ORE....: I		I ORE...: ! 5 G I O R N A T A ! ORE....: I	
I-----I		I-----I	
I ASTI WALKING FOOTBALL - W.F. ROLANDO ALESSANDRIA I	I ASTI WALKING FOOTBALL - AURORA NICHELINO WF I		
I AURORA NICHELINO WF - ASD ONNISPORT CLUB WF I	I SPORTING LG WF - TORINO WALKING FOOTBALL I		
I TORINO WALKING FOOTBALL - PINEROLO LUSERNA WF I	I W.F. ROLANDO ALESSANDRIA - PINEROLO LUSERNA WF I		
I Riposa..... - SPORTING LG WF I	I Riposa..... - ASD ONNISPORT CLUB WF I		
I-----I		I-----I	
I ANDATA: 27/09/26 ! RITORNO: 17/01/27 I		I ANDATA: 15/11/26 ! RITORNO: 7/03/27 I	
I ORE...: ! 2 G I O R N A T A ! ORE....: I		I ORE...: ! 6 G I O R N A T A ! ORE....: I	
I-----I		I-----I	
I ASD ONNISPORT CLUB WF - ASTI WALKING FOOTBALL I	I AURORA NICHELINO WF - SPORTING LG WF I		
I PINEROLO LUSERNA WF - AURORA NICHELINO WF I	I PINEROLO LUSERNA WF - ASD ONNISPORT CLUB WF I		
I W.F. ROLANDO ALESSANDRIA - SPORTING LG WF I	I TORINO WALKING FOOTBALL - W.F. ROLANDO ALESSANDRIA I		
I Riposa..... - TORINO WALKING FOOTBALL I	I Riposa..... - ASTI WALKING FOOTBALL I		
I-----I		I-----I	
I ANDATA: 11/10/26 ! RITORNO: 31/01/27 I		I ANDATA: 29/11/26 ! RITORNO: 21/03/27 I	
I ORE...: ! 3 G I O R N A T A ! ORE....: I		I ORE...: ! 7 G I O R N A T A ! ORE....: I	
I-----I		I-----I	
I ASTI WALKING FOOTBALL - PINEROLO LUSERNA WF I	I ASD ONNISPORT CLUB WF - TORINO WALKING FOOTBALL I		
I AURORA NICHELINO WF - TORINO WALKING FOOTBALL I	I SPORTING LG WF - ASTI WALKING FOOTBALL I		
I SPORTING LG WF - ASD ONNISPORT CLUB WF I	I W.F. ROLANDO ALESSANDRIA - AURORA NICHELINO WF I		
I Riposa..... - W.F. ROLANDO ALESSANDRIA I	I Riposa..... - PINEROLO LUSERNA WF I		
I-----I		I-----I	
I ANDATA: 18/10/26 ! RITORNO: 14/02/27 I			
I ORE...: ! 4 G I O R N A T A ! ORE....: I			
I-----I			
I ASD ONNISPORT CLUB WF - W.F. ROLANDO ALESSANDRIA I			
I PINEROLO LUSERNA WF - SPORTING LG WF I			
I TORINO WALKING FOOTBALL - ASTI WALKING FOOTBALL I			
I Riposa..... - AURORA NICHELINO WF I			
I-----I			

-----		** E L E N C O C A M P I D A G I O C O **						*-----*	
COMITATO									
PIEMONTE V.AOSTA		** WALKING FOOTBAL CAT OVER 60 GIRONE: A							
-----		*-----*						*-----*	
SOCIETA'		CAMPO	DENOMINAZIONE CAMPO	LOCALITA' CAMPO	GIORNO	ORA	INDIRIZZO	TELEFONO	
-----		*-----*						*-----*	
ASTI WALKING FOOTBALL		4410	PALESTRA GIOBERT	ASTI	LUN	20:00	VIA RORETO GANDOLFINO, 32		
AURORA NICHELINO WF		1002	PALESTRA C5 "GRAMSCI"	NICHELINO	MER	20:30	VIA CACCIATORI, 21/2		
TORINO WALKING FOOTBALL		4382	CENTRO SPORT E MOMENTI	CASELLE TORINESE	GIO	19:30	VIA DELLE CARTIERE, 33		
ASD ONNISPORT CLUB WF		364	SINTETICO "GAETANO SCIREA"	NICHELINO	MAR	20:30	VIA BERLINGUER, 40		
PINEROLO LUSERNA WF		998	PALAZZETTO DELLO SPORT	SAN GERMANO CHISONE	MER	18:20	PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA'		
W.F. ROLANDO ALESSANDRIA		1512	PALESTRA COMUNALE	FUBINE MONFERRATO	GIO	20:00	CORSO PORRO, 105		
SPORTING LG WF		1066	PALAWAVE	ROSTA	MER	20:00	VIA PONATA, 65		
-----		*-----*						*-----*	

 *
 * WALKING FOOTBAL CAT OVER 60 GIRONE: B *
 *

I ANDATA: 13/09/26 !	! RITORNO: 13/12/26 I	I ANDATA: 25/10/26 !	! RITORNO: 28/02/27 I
I ORE...: ! 1 G I O R N A T A ! ORE....: I	I	I ORE...: ! 5 G I O R N A T A ! ORE....: I	I
I-----I	I-----I	I-----I	I-----I
I GAUDENZIANA NOVARA - BIELLESE 1902 WF I	I	I BIELLESE 1902 WF - NOVARA WALKING FOOTBALL I	I
I VALCHIUSELLA 1999 - NOVARA WALKING FOOTBALL I	I	I CRISTO ALESSANDRIA - VALCHIUSELLA 1999 I	I
I VALLE CERVO SAN LORENZO - DEVILS WALKERS BORGOMANER I	I	I GAUDENZIANA NOVARA - VALLE CERVO SAN LORENZO I	I
I Riposa..... - CRISTO ALESSANDRIA I	I	I Riposa..... - DEVILS WALKERS BORGOMANER I	I
I-----I	I-----I	I-----I	I-----I
I ANDATA: 27/09/26 !	! RITORNO: 17/01/27 I	I ANDATA: 15/11/26 !	! RITORNO: 7/03/27 I
I ORE...: ! 2 G I O R N A T A ! ORE....: I	I	I ORE...: ! 6 G I O R N A T A ! ORE....: I	I
I-----I	I-----I	I-----I	I-----I
I BIELLESE 1902 WF - CRISTO ALESSANDRIA I	I	I NOVARA WALKING FOOTBALL - DEVILS WALKERS BORGOMANER I	I
I DEVILS WALKERS BORGOMANER - GAUDENZIANA NOVARA I	I	I VALCHIUSELLA 1999 - BIELLESE 1902 WF I	I
I NOVARA WALKING FOOTBALL - VALLE CERVO SAN LORENZO I	I	I VALLE CERVO SAN LORENZO - CRISTO ALESSANDRIA I	I
I Riposa..... - VALCHIUSELLA 1999 I	I	I Riposa..... - GAUDENZIANA NOVARA I	I
I-----I	I-----I	I-----I	I-----I
I ANDATA: 11/10/26 !	! RITORNO: 31/01/27 I	I ANDATA: 29/11/26 !	! RITORNO: 21/03/27 I
I ORE...: ! 3 G I O R N A T A ! ORE....: I	I	I ORE...: ! 7 G I O R N A T A ! ORE....: I	I
I-----I	I-----I	I-----I	I-----I
I CRISTO ALESSANDRIA - DEVILS WALKERS BORGOMANER I	I	I BIELLESE 1902 WF - VALLE CERVO SAN LORENZO I	I
I GAUDENZIANA NOVARA - NOVARA WALKING FOOTBALL I	I	I CRISTO ALESSANDRIA - GAUDENZIANA NOVARA I	I
I VALLE CERVO SAN LORENZO - VALCHIUSELLA 1999 I	I	I DEVILS WALKERS BORGOMANER - VALCHIUSELLA 1999 I	I
I Riposa..... - BIELLESE 1902 WF I	I	I Riposa..... - NOVARA WALKING FOOTBALL I	I
I-----I	I-----I	I-----I	I-----I
I ANDATA: 18/10/26 !	! RITORNO: 14/02/27 I		
I ORE...: ! 4 G I O R N A T A ! ORE....: I	I		
I-----I	I-----I		
I DEVILS WALKERS BORGOMANER - BIELLESE 1902 WF I	I		
I NOVARA WALKING FOOTBALL - CRISTO ALESSANDRIA I	I		
I VALCHIUSELLA 1999 - GAUDENZIANA NOVARA I	I		
I Riposa..... - VALLE CERVO SAN LORENZO I	I		
I-----I	I-----I		

-----		** E L E N C O C A M P I D A G I O C O **						*-----*	
COMITATO									
PIEMONTE V.AOSTA		** WALKING FOOTBAL CAT OVER 60 GIRONE: B							
-----		-----						-----	
SOCIETA'		CAMPO	DENOMINAZIONE CAMPO	LOCALITA' CAMPO	GIORNO	ORA	INDIRIZZO	TELEFONO	
-----		-----						-----	
GAUDENZIANA NOVARA		2563	SINTETICO ADB SUSSIDIARIO C11	CAMERI	GIO	21:00	PIAZZA SALVO D'ACQUISTO		
VALCHIUSELLA 1999		9034	SINTETICO ADB C9	PAVONE CANAVESE	MER	20:15	VIA CIRCONVALLAZIONE		
VALLE CERVO SAN LORENZO		3256	PRIVATO - JOKER	BIELLA	MER	20:00	VIA LIGURIA ANG. P.ZZA FALCONE		
BIELLESE 1902 WF		3256	PRIVATO - JOKER	BIELLA	LUN	20:00	VIA LIGURIA ANG. P.ZZA FALCONE		
DEVILS WALKERS BORGOMANER		4374	CENTRO SPORTIVO SANTACROCE	BORGOMANERO	VEN	20:00	VIA MONTEBELLO		
NOVARA WALKING FOOTBALL		2563	SINTETICO ADB SUSSIDIARIO C11	CAMERI	MAR	21:00	PIAZZA SALVO D'ACQUISTO		
CRISTO ALESSANDRIA		698	SINTETICO C11 "CENTOGRIGIO"	ALESSANDRIA	MAR	20:30	VIA BONARDI - RIONE CRISTO		
-----		-----						-----	



PIEMONTE VALLE D'AOSTA

DEROGHE ALL'UTILIZZO DI GIOVANI CALCIATRICI PER L'ATTIVITÀ DI SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO – Stagione Sportiva 2026/2027

Allegato al C.U. 10 del 27/08/2026 del Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta

A seguito delle richieste pervenute e in conformità a quanto pubblicato nel Comunicato Ufficiale n.1 del Settore Giovanile e Scolastico del 13 Luglio 2026, si riporta l'elenco delle deroghe che consentono alle giovani calciatrici che partecipano ad attività miste la possibilità di giocare nella fascia di età inferiore alla propria.

Cognome	Nome	Data di Nascita	Società	Categoria
BEVACQUA	GIULIA	28/07/2011	TORINO F.C. S.P.A.	UNDER 15
CAGNOTTO	MATILDE	28/02/2011	TORINO F.C. S.P.A.	UNDER 15
CREPALDI	MICHELLE	31/05/2011	TORINO F.C. S.P.A.	UNDER 15
DIROMA	SOFIA	21/11/2011	TORINO F.C. S.P.A.	UNDER 15
GIANSANTE	GAIA	03/10/2011	TORINO F.C. S.P.A.	UNDER 15
INCHICO	MARTINA	16/01/2011	TORINO F.C. S.P.A.	UNDER 15
MARGIOTTA	ALESSIA	13/11/2011	TORINO F.C. S.P.A.	UNDER 15
PEZZANO	IRIS OLIMPIA	28/11/2011	TORINO F.C. S.P.A.	UNDER 15
RICCIARDI	ALICE	31/01/2011	TORINO F.C. S.P.A.	UNDER 15
SASSO	ADELE	29/09/2011	TORINO F.C. S.P.A.	UNDER 15
VERRAZ	ELENA GELSOMINA	02/04/2011	TORINO F.C. S.P.A.	UNDER 15
UZZOLO	ELISABETTA	22/07/2012	ASD AIRASCHESE 1972	UNDER 14

F.I.G.C. – L.N.D. – S.G.S.

Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta



COMUNICATO UFFICIALE N. 68
Stagione Sportiva 2026/2027

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. dal n. 66/AA al n. 74/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 AGOSTO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 66/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1165 pf 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Giacomo GERMANETTI, Gianluca D'ANGELONE e della società A.C. BRA S.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:

Giacomo GERMANETTI, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, Legale Rappresentante della A.C. Bra S.r.L., in relazione alla trasformazione da A.S.D. ad S.r.L. ed al contestuale aumento inscindibile di capitale sociale della predetta Società, con atti perfezionatosi rispettivamente in data 05 settembre e 13 ottobre 2025 una volta scaduto il diritto di opzione dei precedenti soci Sig.ri Pier Giacinto Reviglio e Pietro Sartori che hanno rinunciato al diritto d'opzione sulle quote in aumento, in violazione degli artt. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, 20 bis, 7° comma delle N.O.I.F., 32, comma 5-bis del C.G.S., per aver omesso di vigilare affinché venisse prodotta alla C.O.S. (Commissione Operazioni Societarie) nel termine di 15 giorni (scadente in data 28/10/2025), ex comma 7 dell'art. 20 bis delle N.O.I.F., in relazione alla trasformazione da A.S.D. ad S.r.L. ed al suo contestuale aumento inscindibile di capitale sociale, deliberati in data 30.05.2026 e 05.06.2025 e perfezionati in data 05 settembre 2026 e 13 ottobre 2025: A) la documentazione relativa ai requisiti di onorabilità, richiesta dall'art. 20 bis delle N.O.I.F., comma 5, riguardante il certificato del casellario giudiziario del Sig. Gianluca D'Angelone in quanto, spontaneamente trasmesso oltre il termine di 15 giorni di cui al comma 7 dell'art. 20-bis delle NOIF, ancorché la società abbia fatto presente che il suo rilascio era in corso; B) la documentazione richiesta relativa ai requisiti di solidità finanziaria del sig. Gianluca D'Angelone, di cui al 6° comma, lett. A1, dell'art. 20-bis delle N.O.I.F.; la documentazione trasmessa in data in data 15.12.2025 risulta formalmente non idonea in quanto anche all'esito dell'attivazione del soccorso istruttorio, attivato dalla Commissione in data 04 dicembre 2025 ai sensi del comma 8, dell'art. 20-bis citato, non è stata fornita dall'Istituto di credito di riferimento alcuna indicazione relativa alla classe di rating assegnatagli, né giustificazioni relative alle ragioni del mancato rilascio e non essendo stata trasmessa dalla società, in alternativa, alcuna ulteriore documentazione dalla quale potesse desumersi la sostanziale solidità finanziaria dell'onerato;

Gianluca D'ANGELONE, neo-acquirente di una quota del 20% della A.C. BRA S.r.l., con atto perfezionatosi in data 13 ottobre 2025 una volta scaduto il diritto di opzione dei precedenti soci Sig.ri Pier Giacinto Reviglio e Pietro Sartori che hanno rinunciato al diritto d'opzione sulle quote in aumento, in violazione degli artt. 4, comma 1 del C.G.S., 20 bis, 7 comma delle N.O.I.F., 32, commi 5, 5-bis e 5-ter del C.G.S., per non aver prodotto nel termine di 15 giorni (scadente in data 28/10/2025), ex comma 7 dell'art. 20 bis delle N.O.I.F.: A) la documentazione relativa ai requisiti di onorabilità, richiesta dall'art. 20 bis delle N.O.I.F., comma 5, ossia il proprio certificato del casellario giudiziario in quanto, spontaneamente trasmesso oltre il termine di 15 giorni di cui al comma 7 dell'art. 20-bis delle NOIF, ancorché la società abbia fatto presente che il suo rilascio era in corso; B) la documentazione richiesta relativa ai requisiti di solidità finanziaria, di cui al 6° comma, lett. A1, dell'art. 20-bis delle N.O.I.F.; la documentazione trasmessa in data 15.12.2025 risulta formalmente non idonea in quanto anche all'esito

dell'attivazione del soccorso istruttorio, attivato dalla Commissione in data 04 dicembre 2025 ai sensi del comma 8, dell'art. 20-bis citato, non è stata fornita dall'Istituto di credito di riferimento alcuna indicazione relativa alla classe di rating assegnatagli, né giustificazioni relative alle ragioni del mancato rilascio e non essendo stata trasmessa dalla società, in alternativa, alcuna ulteriore documentazione dalla quale potesse desumersi la sostanziale solidità finanziaria dell'onerato;

A.C. BRA S.R.L., per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti di cui sopra al momento della commissione dei fatti, nonché per responsabilità propria ai sensi dell'art. 32, comma 5 bis del C.G.S.;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Giacomo GERMANETTI,
 - Sig. Gianluca D'ANGELONE,
 - Società A.C. BRA S.R.L., rappresentata dal legale rappresentante Sig. Giacomo Germanetti;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Giacomo GERMANETTI,
 - 2 (due) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Gianluca D'ANGELONE,
 - € 4.000,00 (quattromila/00) di ammenda per la società A.C. BRA S.R.L.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 AGOSTO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 67/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 857 pf 25-26 adottato nei confronti del Sig. Fabio MORGANTI avente ad oggetto la seguente condotta:

Fabio MORGANTI, allenatore UEFA B all'epoca dei fatti tesserato per la società A.S.D. Bule' Bellinzago, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dal Codice di condotta per allenatori, dirigenti e membri dello Staff del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., per avere lo stesso in data 8.12.2025, mentre si trovava nella tribuna dell'impianto sportivo utilizzato dalla società A.S.D. Bule' Bellinzago per assistere in qualità di spettatore alle gare della squadra under 9 della medesima società impegnata in un torneo e nelle cui file militava il figlio Sig. B.M., colpito al volto il Sig. T.P. (tecnico della società Novara City) ivi presente. In particolare, il Sig. Morganti, con indosso la divisa sociale della società A.S.D. Bulè Bellinzago e alla presenza di calciatori minori d'età e dei relativi genitori, aveva un alterco con il Sig. T.P., nel corso del quale lo colpiva con uno schiaffo in corrispondenza del volto, determinando la caduta degli occhiali dallo stesso indossati;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:
 - Sig. Fabio MORGANTI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della seguente sanzione:
 - 2 (due) mesi di squalifica per il Sig. Fabio MORGANTI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 AGOSTO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 68/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1038 pf 25-26 adottato nei confronti del Sig. Sergio CORDARO avente ad oggetto la seguente condotta:

Sergio CORDARO, all'epoca dei fatti soggetto non tesserato che svolgeva, come collaboratore, attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società Ascoli Calcio 1898 F.C., per rispondere della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, ovvero del dovere fatto a ciascun soggetto dell'ordinamento federale di comportarsi in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva nel rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza, per aver inviato ad un collaboratore della Procura Federale, un messaggio irrispettoso, tramite la messaggistica Messenger di Facebook, commentando la relazione della Procura Federale, sulla base della quale il Giudice Sportivo della Lega Pro Serie C, con C.U. n.86/DIV del 7 aprile 2026, lo aveva squalificato per una gara;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:
 - Sig. Sergio CORDARO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della seguente sanzione:
 - 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Sergio CORDARO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 AGOSTO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 69/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1047 pf 25-26 adottato nei confronti del Sig. Andrea CAPUTO, e della società A.S.D. VALTARESE CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Andrea CAPUTO, allenatore iscritto al Settore Tecnico della F.I.G.C., all'epoca dei fatti tesserato per la società A.S.D. Valtarese Calcio, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 23, comma 2, delle N.O.I.F. e dall'art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso - nell'ambito di una interlocuzione tramite Whatsapp iniziata con il Sig. M.C. e proseguita con il sig. E.R., rispettivamente allenatore e responsabile del settore giovanile dell'Associazione Polisportiva Podenzano 1914 A.S.D., concernente la richiesta avanzata dal Sig. Caputo di differire la data dell'incontro Podenzano – Valtarese, valevole per il campionato della categoria Juniores Regionali Emilia Romagna e programmata per il 9.3.2026, richiesta alla quale il sig. E.R. aveva dato riscontro negativo - inviato in data 17.2.2026 un messaggio scritto al predetto sig. E.R. dal tenore antisportivo;

A.S.D. VALTARESE CALCIO, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il Sig. Andrea Caputo;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Andrea CAPUTO,
 - Società A.S.D. VALTARESE CALCIO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Paolo Bianchinotti;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Andrea CAPUTO,
 - € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società A.S.D. VALTARESE CALCIO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 AGOSTO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 70/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 819 pfi 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Alessandro LUONGO, Agostino AGRUSA e della società A.S.D. FOLLO FOOTBALL CLUB, avente ad oggetto la seguente condotta:

Alessandro LUONGO, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Follo Football Club, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva e dell'art. 39 delle N.O.I.F. per avere lo stesso consentito e comunque non impedito che il sig. Agostino Agrusa, segretario con delega alla firma tesserato per la società dallo stesso rappresentata, sottoscrivesse per conto della stessa in data 18.9.2025 le richieste di tesseramento dei calciatori minori stranieri sigg.ri K.A. ed M.M.S. senza accertarsi dell'effettivo potere di rappresentanza degli stessi in capo al sig. G.M.L. che, in affermata vece dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale ma privo di una valida delega a rappresentarli, sottoscriveva le stesse richieste di tesseramento;

Agostino AGRUSA, all'epoca dei fatti segretario dotato di poteri di rappresentanza tesserato per la società A.S.D. Follo Football Club, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva e dell'art. 39 delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in data 18.9.2025, sottoscritto per conto della società dallo stesso rappresentata le richieste di tesseramento dei calciatori minori stranieri sigg.ri K.A. ed M.M.S., senza accertarsi dell'effettivo potere di rappresentanza degli stessi in capo al sig. G.M.L. che, in riferita vece dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale ma privo di una valida delega a rappresentarli, sottoscriveva le stesse richieste di tesseramento;

A.S.D. FOLLO FOOTBALL CLUB, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Alessandro Luongo ed Agostino Agrusa;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Alessandro LUONGO,
 - Sig. Agostino AGRUSA,
 - Società A.S.D. FOLLO FOOTBALL CLUB, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Alessandro LUONGO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 4 (quattro) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Alessandro LUONGO,
 - 4 (quattro) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Agostino AGRUSA,
 - € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società A.S.D. FOLLO FOOTBALL CLUB;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 AGOSTO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 71/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 841 pf 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Andrea SCARFO', Umberto CAMOGLI, Umberto BARLETTA, Mario PISANO, Francesco RUBERTO e della società S.S.DARL. CELLE VARAZZE F.B.C., avente ad oggetto la seguente condotta:

Andrea SCARFO', all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società SSDARL Celle Varazze F.B.C., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso omesso di verificare e comunicare la propria posizione disciplinare alla data in cui ha preso parte alla gara SCD Ligorna 1922 – Celle Varazze del 7.9.2026, valevole per la prima giornata del campionato di serie D, nonostante all'epoca dei fatti (7.9.2026), lo stesso dovesse ancora scontare la sanzione della squalifica per 1 (una) giornata di gara di cui al Comunicato Ufficiale N. 95 del 29.5.2025 del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Liguria;

Umberto CAMOGLI, - all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società SSDARL Celle Varazze F.B.C., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società SSDARL Celle Varazze F.B.C., omesso di vigilare adeguatamente l'operato dei propri dipendenti e tesserati, consentendo e/o comunque non impedendo che il calciatore sig. Andrea Scarfò venisse convocato e schierato nelle fila della squadra della società SSDARL Celle Varazze F.B.C. in occasione dell'incontro SCD Ligorna 1922 – Celle Varazze del 7.9.2026, valevole per la prima giornata del campionato di serie D; tanto sebbene, all'epoca dei fatti (7.9.2026), lo stesso dovesse ancora scontare la sanzione della squalifica per 1 (una) giornata di gara di cui al Comunicato Ufficiale N. 95 del 29.5.2025 del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Liguria;

Umberto BARLETTA, all'epoca dei fatti direttore sportivo tesserato per la società SSDARL Celle Varazze F.B.C., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, omesso di valutare correttamente la posizione disciplinare del calciatore sig. Andrea Scarfò alla data in cui ha consentito e/o comunque non impedito che tale atleta venisse convocato e schierato nella fila della squadra della società SSDARL Celle Varazze F.B.C. in occasione dell'incontro SCD Ligorna 1922 – Celle Varazze del 7.9.2026, valevole per la prima giornata del campionato di serie D; tanto sebbene all'epoca dei fatti (7.9.2026) il calciatore sig. Andrea Scarfò dovesse ancora scontare la sanzione della squalifica per 1 (una) giornata di gara di cui al Comunicato Ufficiale N. 95 del 29.5.2025 del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Liguria;

Mario PISANO, all'epoca dei fatti tesserato per la società SSDARL Celle Varazze F.B.C. in qualità di allenatore della prima squadra, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso omesso di valutare correttamente la posizione disciplinare del calciatore sig. Andrea Scarfò alla data in cui ha consentito e/o comunque non impedito che tale atleta venisse convocato e schierato nelle fila della squadra della società SSDARL Celle Varazze F.B.C. in occasione dell'incontro SCD Ligorna 1922 – Celle Varazze del 7.9.2026,

valevole per la prima giornata del campionato di serie D; tanto sebbene all'epoca dei fatti (7.9.2026) il calciatore sig. Andrea Scarfò dovesse ancora scontare la sanzione della squalifica per 1 (una) giornata di gara di cui al Comunicato Ufficiale N. 95 del 29.5.2025 del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Liguria;

Francesco RUBERTO, - all'epoca dei fatti team manager tesserato per la società SSDARL Celle Varazze F.B.C., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, omesso di valutare correttamente la posizione disciplinare del calciatore sig. Andrea Scarfò nel momento in cui ha sottoscritto la distinta di gara relativa all'incontro SCD Ligorna 1922 – Celle Varazze del 7.9.2026, valevole per la prima giornata del campionato di serie D, così consentendo e/o comunque non impedendo a tale atleta di prendervi parte, nonostante a tale data (7.9.2025), lo stesso dovesse ancora scontare la sanzione della squalifica per 1 (una) giornata di gara di cui al Comunicato Ufficiale N. 95 del 29.5.2025 del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Liguria;

S.S.DARL. CELLE VARAZZE F.B.C., per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sigg. ri Umberto Camogli, Andrea Scarfò, Mario Pisano, Umberto Barletta e Francesco Ruberto;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Andrea SCARFO',
 - Sig. Umberto CAMOGLI,
 - Sig. Umberto BARLETTA,
 - Sig. Mario PISANO,
 - Sig. Francesco RUBERTO,
 - Società S.S.DARL. CELLE VARAZZE F.B.C., rappresentata dal legale rappresentante Sig. Umberto CAMOGLI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 1 (una) giornata di squalifica per il Sig. Andrea SCARFO',
 - 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Umberto CAMOGLI,
 - 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Umberto BARLETTA,
 - 1 (una) giornata di squalifica per il Sig. Mario PISANO,
 - 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Francesco RUBERTO,
 - € 450,00 (quattrocentocinquanta/00) di ammenda per la società S.S.DARL. CELLE VARAZZE F.B.C.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 AGOSTO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 72/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1055 pfi 25-26 adottato nei confronti della società US PIANICO ASD, avente ad oggetto la seguente condotta:

US PIANICO ASD, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per i comportamenti di condotta violenta, al termine della gara PIANICO vs ROVETTA del 14.03.2026, contestati al Sig. Paolo Nicoli, all'epoca dei fatti tesserato per la società;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:
 - Società US PIANICO ASD, rappresentata dal legale rappresentante Sig.ra Claudia Cattaneo;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della seguente sanzione:
 - € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società US PIANICO ASD;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 AGOSTO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 73/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1279 pf 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Mauro BALDISSONI, Brandon Gabriel BERGER e della società AC MONZA SPA, avente ad oggetto la seguente condotta:

Mauro BALDISSONI, n.q. di Amministratore Delegato e Legale Rappresentante della A.C. Monza S.p.A., dal 29/09/2025, in violazione degli artt. 4, comma 1 del C.G.S., 20 bis, 6° comma delle N.O.I.F., 32, comma 5-bis del C.G.S., per aver omesso di vigilare, nella sua qualità di Amministratore Delegato e Legale Rappresentante della A.C. Monza S.p.A., affinché venisse prodotta alla C.O.S. (Commissione Operazioni Societarie), nel termine di 15 giorni (scadente in data 10 ottobre 2025), ex comma 7 dell'art. 20 bis delle N.O.I.F., in relazione alla cessione con rogito notarile, perfezionatasi in data 25 settembre 2025, da parte della Fininvest S.p.A. (già titolare dell'intero capitale societario) alla Red & White S.p.A. (neocostituita), delle azioni pari all'80% della A.C. MONZA S.P.A., dal Sig. Brandon Gabriel Berger, final owner dell'acquirente (controllata al 100% dalla Beckett Layne Sports S.p.A. (neocostituita), controllata al 100% dalla Beckett Layne Sports I LLC (neocostituita), controllata al 100% dalla Beckett Layne Manager LLC (neocostituita) di cui Brandon Gabriel Berger è socio unico e legale rappresentante), la documentazione richiesta dall'art. 20 bis, 6° comma cit. per la verifica dei requisiti di solidità finanziaria, non essendo stata fornita, nonostante la Commissione abbia assegnato con pec del 23 dicembre 2025 un termine aggiuntivo di giorni 15 ai sensi del previgente 8° comma dell'art. 20 bis cit., l'attestazione relativa al suo rating creditizio né il business plan richiesto ed essendo stata trasmessa solo documentazione bancaria relativa all'effettuazione di alcuni (in alcuni casi, consistenti) bonifici infragruppo che, pertanto, è insufficiente a consentire la verifica dei requisiti;

n.q. di Presidente del C.d.A. e Legale Rappresentante della Red & White S.p.A. (neocostituita), acquirente con rogito notarile perfezionatasi in data 25 settembre 2025 di azioni pari all'80% della A.C. Monza S.p.A., e della sua controllante al 100% Beckett Layne Sports S.p.A. (neocostituita), controllata al 100% dalla Beckett Layne Sports I LLC (neocostituita), controllata al 100% dalla Beckett Layne Manager LLC, in violazione degli artt. 4, comma 1 del C.G.S., 20 bis, 6° comma delle N.O.I.F., 32, comma 5-bis del C.G.S., per non aver prodotto alla C.O.S. (Commissione Operazioni Societarie), nel termine di 15 giorni (scadente in data 10 ottobre 2025), ex comma 7 dell'art. 20 bis delle N.O.I.F., in relazione alla cessione con rogito notarile, perfezionatasi in data 25 settembre 2025, la documentazione richiesta dall'art. 20 bis, 6° comma cit. per la verifica dei requisiti di solidità finanziaria, non essendo stato fornito, nonostante la Commissione abbia assegnato con pec del 23 dicembre 2025 un termine aggiuntivo di giorni 15 ai sensi del previgente 8° comma dell'art. 20 bis cit. ed un ulteriore termine aggiuntivo di 15 giorni con nota del 10 febbraio 2026, relativamente alla Red & White S.p.A. (neocostituita) ed alla sua controllante al 100% Beckett Layne Sports S.p.A. (neocostituita), il business plan richiesto essendo stata trasmessa solo documentazione bancaria relativa all'effettuazione di alcuni (in alcuni casi, consistenti) bonifici infragruppo che, pertanto, è insufficiente a consentire la verifica dei requisiti oltre che tardiva anche rispetto ai termini aggiuntivi accordati;

Brandon Gabriel BERGER, socio unico e legale rappresentante della Beckett Layne Manager LLC (neocostituita), controllante il 100% della Beckett Layne Sports I LLC (neocostituita), controllante il 100% della Beckett Layne Sports S.p.A. (neocostituita), controllante il 100% della Red & White S.p.A. (neocostituita), acquirente con rogito notarile perfezionatasi in data 25 settembre 2025 di azioni pari all'80% della A.C. Monza S.p.A., in violazione degli artt. 4, comma 1 del C.G.S., 20 bis, 6° comma delle N.O.I.F., 32, comma 5-bis del C.G.S., per non aver prodotto alla C.O.S. (Commissione Operazioni Societarie), nel termine di 15 giorni (scadente in data 10 ottobre 2025), ex comma 7 dell'art. 20 bis delle N.O.I.F., in relazione alla cessione con rogito notarile, perfezionatasi in data 25 settembre 2025, la documentazione richiesta dall'art. 20 bis, 6° comma cit. per la verifica dei requisiti di solidità finanziaria, non essendo stata fornita, nonostante la Commissione abbia assegnato con pec del 23 dicembre 2025 un termine aggiuntivo di giorni 15 ai sensi del previgente 8° comma dell'art. 20 bis cit., l'attestazione relativa al suo rating creditizio né il business plan richiesto ed essendo stata trasmessa solo documentazione bancaria relativa all'effettuazione di alcuni (in alcuni casi, consistenti) bonifici infragruppo che, pertanto, è insufficiente a consentire la verifica dei requisiti;

AC MONZA SPA, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti di cui sopra al momento della commissione dei fatti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Mauro BALDISSONI,
 - Sig. Brandon Gabriel BERGER,
 - Società AC MONZA SPA, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Mauro Baldissoni;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - inibizione per mesi 2 (due) convertita su richiesta dell'interessato in sanzione pecuniaria di € 9.000,00 (novemila/00), al tasso di conversione di € 150 al giorno, che, come richiesto dall'avvisato, sarà devoluta per il 50% in favore della Associazione Comunità Nuova, sede legale Via Luigi Mengoni 3, 20152 Milano (MI), CF 80142430158, per il progetto "Io Tifo Positivo" con obbligo di rendicontazione alla FIGC per il Sig. Mauro BALDISSONI,
 - inibizione per mesi 1 (uno) convertita su richiesta dell'interessato in sanzione pecuniaria di € 4.500,00 (quattromilacinquecento/00), al tasso di conversione di € 150 al giorno, che, come richiesto dall'avvisato, sarà devoluta per il 50% in favore della Associazione Comunità Nuova, sede legale Via Luigi Mengoni 3, 20152 Milano (MI), CF 80142430158, per il progetto "Io Tifo Positivo" con obbligo di rendicontazione alla FIGC per il Sig. Brandon Gabriel BERGER,
 - € 7.500,00 (settemilacinquecento/00) di ammenda che, come richiesto dall'avvisata, sarà devoluta per il 50% in favore della Associazione Comunità Nuova, sede legale Via Luigi Mengoni 3, 20152 Milano (MI), CF 80142430158, per il progetto "Io Tifo Positivo" con obbligo di rendicontazione alla FIGC per la società AC MONZA SPA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 AGOSTO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 74/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1004 pfi 25-26 adottato nei confronti del Sig. Luigi FALCONE, e della società USD LUPETTI BIANCHI TRINO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Luigi FALCONE, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società U.S.D. Lupetti Bianchi Trino, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 109 delle N.O.I.F. per avere lo stesso concordato con i sigg.ri Emanuele Apollo e Tommaso Porta, all'epoca dei fatti calciatori tesserati per la società U.S.D. Lupetti Bianchi Trino, che questi ultimi presentassero al Comitato Regionale Piemonte Valle D'Aosta la richiesta di svincolo dalla società dallo stesso rappresentata ai sensi dell'art. 109 delle N.O.I.F., così come poi effettivamente avvenuto in data 24.2.2026, in assenza dei presupposti previsti da tale norma;

USD LUPETTI BIANCHI TRINO, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale, all'epoca dei fatti, erano tesserati i sigg.ri di cui al procedimento in oggetto;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Luigi FALCONE,
 - Società USD LUPETTI BIANCHI TRINO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Luigi Falcone;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Luigi FALCONE,
 - € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società USD LUPETTI BIANCHI TRINO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 AGOSTO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò



COMUNICATO UFFICIALE N. 74
Stagione Sportiva 2026/2027

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. n. 80/AA e n. 81/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 5 AGOSTO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 80/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1084 pf 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Daniele FANI', Fabrizio DE ANGELIS e della società ASD FAVALE 1980, avente ad oggetto la seguente condotta:

Daniele FANI', tecnico con licenza Uefa A, all'epoca dei fatti tesserato per la società Alba Adriatica 1968 (esonerato in data 15.12.2025) nonché soggetto che ha svolto attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Favale 1980, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 23, comma 2, e 38, comma 4, delle N.O.I.F., dagli artt. 37, commi 1 e 2, e 40, comma 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dal Comunicato Ufficiale n. 25 del 10.7.2025 della Lega Nazionale Dilettanti, per avere lo stesso, dal 20.2.2026 e sino al termine della stagione sportiva 2025-2026, svolto il ruolo e i compiti di allenatore della squadra della società A.S.D. Favale 1980 militante nel Campionato di Promozione, seppur già tesserato, nella medesima stagione sportiva 2025-2026, come allenatore in prima della categoria Pulcini per la società Alba Adriatica 1968;

Fabrizio DE ANGELIS, presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Favale 1980, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 38, comma 4, delle N.O.I.F., dall'art. 40, comma 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dal Comunicato Ufficiale n. 25 del 10.7.2025 della Lega Nazionale Dilettanti, per avere lo stesso, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Favale 1980, consentito e comunque non impedito che il sig. Daniele Fani, dal 20.2.2026 e sino al termine della stagione sportiva 2025-2026, svolgesse il ruolo e i compiti di allenatore della squadra della società A.S.D. Favale 1980 militante nel Campionato di Promozione, seppur già tesserato, nella medesima stagione sportiva 2025-2026, come allenatore in prima della categoria Pulcini per la società Alba Adriatica 1968;

ASD FAVALE 1980, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserato il sig. Fabrizio De Angelis e nel cui interesse il sig. Daniele Fani ha svolto attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Daniele FANI',
 - Sig. Fabrizio DE ANGELIS,
 - Società ASD FAVALE 1980, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Fabrizio De Angelis;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 2 (due) mesi di squalifica per il Sig. Daniele FANI,
 - 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Fabrizio DE ANGELIS,
 - € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società ASD FAVALE 1980;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 5 AGOSTO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 81/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 987 pfi 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Alberto RONZAN, Giovanni AUGIMERI e della società SSD SISPORT SPA, avente ad oggetto la seguente condotta:

Alberto RONZAN, all'epoca dei fatti amministratore unico dotato di poteri di rappresentanza della società S.S.D. Sisport S.p.A., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F., dall'art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico e dall'art. 2 del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2025 – 2026 per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2025 – 2026 fino al 4.5.2026, affidato il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato Under 15 regionale al sig. Giovanni Augimeri, nonostante quest'ultimo fosse sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

Giovanni AUGIMERI, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società S.S.D. Sisport S.p.A., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F., dall'art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico e dall'art. 2 del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2025 – 2026 per aver lo stesso, nella stagione sportiva 2025 – 2026 fino al 4.5.2026, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società S.S.D. Sisport S.p.A. militante nel campionato Under 15 regionale, pur essendo sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

SSD SISPORT SPA, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale erano tesserati i sig.ri Alberto Ronzan e Giovanni Augimeri all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Alberto RONZAN,
 - Sig. Giovanni AUGIMERI,
 - Società SSD SISPORT SPA, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Alberto Ronzan;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Alberto RONZAN,

- 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Giovanni AUGIMERI,
- € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società SSD SISPORT SPA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 5 AGOSTO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò



COMUNICATO UFFICIALE N. 87
Stagione Sportiva 2026/2027

Si trasmette, in allegato, il C.U. n. 36/A della F.I.G.C., inerente l'attribuzione del titolo sportivo di Serie B Femminile della Società di Calcio Femminile Freedom F.C. S.S.D. a r.l. alla Società Venezia F.C. S.p.A.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 AGOSTO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 36/A

Il Presidente Federale

- vista l'istanza congiunta del Venezia F.C. S.p.A. e della Freedom F.C. S.S.D. a r.l. per l'attribuzione alla prima del titolo sportivo di Serie B Femminile della Freedom F.C. S.S.D. a r.l.;
- ravvisata la sussistenza delle condizioni previste dal Comunicato Ufficiale n. 32/A del 10 agosto 2026

d e l i b e r a

- di attribuire il titolo sportivo di Serie B Femminile della società di calcio femminile Freedom F.C. S.S.D. a r.l. alla società Venezia F.C. S.p.A.;
- la decadenza dal tesseramento delle calciatrici tesserate per la Freedom F.C. S.S.D. a r.l.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 AGOSTO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò



COMUNICATO UFFICIALE N. 88
Stagione Sportiva 2026/2027

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. dal n. 91/AA al n. 96/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 AGOSTO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 91/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1010 pf 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Maurizio GIUNTA, Antonio D'AMBROGIO, Gianni CAPPELLO e della società A.S.D. VALLE ELVO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Maurizio GIUNTA, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società A.S.D. Valle Elvo, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 23, comma 1, delle N.O.I.F., dall'art. 39, comma 1, lett. Ea), del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., dal Comunicato Ufficiale n. 34 del 17.7.2025 del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dall'art. 47 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2025-2026 e segnatamente a decorrere, quantomeno, dal 16.12.2025, svolto il ruolo e i compiti di allenatore della squadra della società A.S.D. Valle Elvo militante nel Campionato di Prima Categoria del Comitato Regionale Piemonte-Valle d'Aosta della L.N.D., nonostante fosse tesserato per la predetta compagine in qualità di dirigente accompagnatore e seppur sprovvisto dell'iscrizione al Settore Tecnico della F.I.G.C. nonché della prescritta abilitazione;

Antonio D'AMBROGIO, allenatore UEFA B, all'epoca fatti tesserato per la società A.S.D. Valle Elvo in qualità di allenatore in seconda, dal 20.10.2025, e di responsabile della prima squadra, dal 3.2.2026, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 23, comma 2, delle N.O.I.F., dagli artt. 37, commi 1 e 2, e 39, comma 1, lett. Ea), del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., dal Comunicato Ufficiale n. 34 del 17.7.2025 del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dall'art. 47 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, per avere lo stesso, pur essendo tesserato per la predetta società con la qualifica di allenatore in seconda, dal 20.10.2025, e di responsabile della prima squadra, dal 3.2.2026, consentito e, comunque, non impedito che il sig. Giunta Maurizio, nel corso della stagione sportiva 2025-2026 e segnatamente a decorrere, quantomeno, dal 16.12.2025, svolgesse – in sua sostituzione – il ruolo e i compiti di allenatore della squadra della società A.S.D. Valle Elvo militante nel Campionato di Prima Categoria del Comitato Regionale Piemonte-Valle d'Aosta della L.N.D., nonostante il sig. Giunta fosse tesserato per la predetta compagine in qualità di dirigente accompagnatore e seppur sprovvisto dell'iscrizione al Settore Tecnico della F.I.G.C. nonché della prescritta abilitazione;

Gianni CAPPELLO, all'epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Valle Elvo, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 23, comma 1, delle N.O.I.F., dall'art. 39, comma 1, lett. Ea) e Ec), del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., dal Comunicato Ufficiale n. 34 del 17.7.2025 del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dall'art. 47 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, per avere lo stesso consentito e, comunque, non impedito che il sig. Giunta Maurizio, nel corso della stagione sportiva 2025-2026 e segnatamente a decorrere, quantomeno, dal 16.12.2025, svolgesse il ruolo e i compiti di allenatore della squadra della società A.S.D. Valle Elvo militante nel Campionato di Prima Categoria del Comitato

Regionale Piemonte-Valle d'Aosta della L.N.D., sebbene il sig. Giunta fosse tesserato per la predetta compagine in qualità di dirigente accompagnatore e seppur sprovvisto dell'iscrizione al Settore Tecnico della F.I.G.C. nonché della prescritta abilitazione, nonostante la presenza in organico del sig. D'Ambrogio Antonio, allenatore UEFA B, tesserato per la predetta società in qualità di allenatore in seconda, dal 20.10.2025, e di responsabile della prima squadra, dal 3.2.2026;

A.S.D. VALLE ELVO, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sig.ri Cappello Gianni, Giunta Maurizio e D'Ambrogio Antonio;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Maurizio GIUNTA,
 - Sig. Antonio D'AMBROGIO,
 - Sig. Gianni CAPPELLO,
 - Società A.S.D. VALLE ELVO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Gianni CAPPELLO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 2 (due) mesi di inibizione e squalifica per il Sig. Maurizio GIUNTA,
 - 2 (due) mesi di squalifica per il Sig. Antonio D'AMBROGIO,
 - 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Gianni CAPPELLO,
 - € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.S.D. VALLE ELVO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 AGOSTO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 92/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1029 pf 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Maurizio GRASSI, Antonino LOSCRÌ e della società ASD FORTITUDO POMEZIA 1957, avente ad oggetto la seguente condotta:

Maurizio GRASSI, allenatore di Calcio a Cinque Licenza A, all'epoca dei fatti tesserato per la società Lazio Calcio A 5 A.S.D. e soggetto che ha svolto, all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Fortitudo Pomezia Futsal 1957, attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 38, comma 4, delle N.O.I.F. e dagli artt. 37, commi 1 e 2, e 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso svolto l'attività di allenatore della squadra della società A.S.D. Fortitudo Pomezia Futsal 1957, partecipante al campionato di Serie A di Calcio a Cinque girone Unico della stagione sportiva 2025-2026 della Divisione Nazionale Calcio a 5 della L.N.D., impartendo indicazioni tecnico-tattiche dalla tribuna in occasione della gara A.S.D. Fortitudo Pomezia 1957 - Active Network del 23.5.2026, seppur tesserato, nel corso della medesima stagione sportiva 2025-2026, quale responsabile della prima squadra della società Lazio Calcio A 5 A.S.D.;

Antonino LOSCRÌ, all'epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza A.S.D. Fortitudo Pomezia 1957, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 38, comma 4, delle N.O.I.F., e dall'art. 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, in qualità di presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Fortitudo Pomezia 1957, consentito e, comunque, non impedito che il sig. Maurizio Grassi svolgesse l'attività di allenatore della squadra della società A.S.D. Fortitudo Pomezia Futsal 1957, partecipante al campionato di Serie A di Calcio a Cinque girone Unico della stagione sportiva 2025-2026 della Divisione Nazionale Calcio a 5 della L.N.D., impartendo indicazioni tecnico-tattiche dalla tribuna in occasione della gara A.S.D. Fortitudo Pomezia 1957 - Active Network del 23.5.2026, seppur tesserato, nel corso della medesima stagione sportiva 2025-2026, quale responsabile della prima squadra della società Lazio Calcio A 5 A.S.D.;

ASD FORTITUDO POMEZIA 1957, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserato il sig. Antonino Loscri e nel cui interesse il sig. Maurizio Grassi ha svolto attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Maurizio GRASSI,
 - Sig. Antonino LOSCRÌ,

- Società ASD FORTITUDO POMEZIA 1957, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Antonino LOSCRÌ;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 15 (quindici) giorni di squalifica per il Sig. Maurizio GRASSI,
 - 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Antonino LOSCRÌ,
 - € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società ASD FORTITUDO POMEZIA 1957;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 AGOSTO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 93/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 919 pfi 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Martino MOSCONI, Gianluca LARDERA, Angelo MONFREDINI e della società POL. D. BARANZATESE 1948, avente ad oggetto la seguente condotta:

Martino MOSCONI, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Pol. D. Baranzatese 1948, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2024 - 2025, omesso di tesserare e di affidare il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato Allievi Regionali Under 16 ad un allenatore in possesso dell'abilitazione di cui all'art. 39 del Settore Tecnico; in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2024 – 2025, affidato il ruolo ed i compiti di allenatore e di allenatore in seconda della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato Allievi Regionali Under 16 rispettivamente al sig. Gianluca Lardera ed al sig. Angelo Mofredini, nonostante questi fossero sprovvisti della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

Gianluca LARDERA, all'epoca dei fatti responsabile del settore giovanile tesserato per la società Pol. D. Baranzatese 1948, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nel corso delle stagioni sportive 2024 – 2025 e 2025 – 2026, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società Pol. D. Baranzatese 1948 militante nel campionato Allievi Regionali Under 16 pur essendo sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

Angelo MONFREDINI, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società Pol. D. Baranzatese 1948, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico per aver lo stesso, nel corso delle stagioni sportive 2024 – 2025 e 2025 – 2026, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore in seconda della squadra della società Pol. D. Baranzatese 1948 militante nel campionato Allievi Regionali Under 16 pur essendo sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

POL. D. BARANZATESE 1948, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Martino Mosconi, Paolo Leonardo Di Nunno, Gianluca Lardera ed Angelo Monfredini;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Martino MOSCONI,
 - Sig. Gianluca LARDERA,
 - Sig. Angelo MONFREDINI,
 - Società POL. D. BARANZATESE 1948, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Giuseppe Carmelo MANGIONE;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Martino MOSCONI,
 - 5 (cinque) mesi di inibizione per il Sig. Gianluca LARDERA,
 - 5 (cinque) mesi di inibizione per il Sig. Angelo MONFREDINI,
 - € 750,00 (settecentocinquanta/00) di ammenda per la società POL. D. BARANZATESE 1948;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 AGOSTO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 94/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1101 pf 25-26 adottato nei confronti del Sig. Aniello APICELLA avente ad oggetto la seguente condotta:

Aniello APICELLA, all'epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Prato Calcio a Cinque, in violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 94 ter, comma 5, delle N.O.I.F. e all'art. 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver corrisposto al calciatore sig. Alessio Menichella la somma accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D. - A.I.C. Controversie tra Calciatori e Società Lega Nazionale Dilettanti, nel termine previsto di trenta giorni dalla comunicazione del lodo emesso in data 11 febbraio 2026 e notificato in data 13 febbraio 2026, nell'ambito della vertenza n. 3-2025/26;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:
 - Sig. Aniello APICELLA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della seguente sanzione:
 - 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Aniello APICELLA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 AGOSTO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 95/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 982 pfi 25-26 adottato nei confronti del Sig. Stefano BOLZICCO, e della società ASD RISANESE, avente ad oggetto la seguente condotta:

Stefano BOLZICCO, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Risanese:

- violazione degli artt. 4, comma 1, e 28, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, al ventesimo minuto del secondo tempo della gara Risanese - Castionese del 22.2.2026 valevole per il campionato di Prima Categoria, rivolto al calciatore tesserato per la Castionese sig. S.J.A., espressioni offensive e discriminatorie;

ASD RISANESE, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Stefano Bolzicco;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Stefano BOLZICCO,
 - Società ASD RISANESE, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Massimo BOZ;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 5 (cinque) giornate di squalifica da scontare in gare ufficiali per il Sig. Stefano BOLZICCO,
 - € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società ASD RISANESE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 AGOSTO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 96/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1134 pf 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Fausto FERRARI, Daniele GROTTI, Raffaele IACCHERI e della società A.S.D. CALCIO POLINAGO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Fausto FERRARI, all'epoca dei fatti tesserato con la qualifica di Dirigente-Allenatore per la società A.S.D. Calcio Polinago, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 23, comma 1, delle N.O.I.F., dall'art. 39, comma 1, lett. Ea), del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dal Comunicato Ufficiale n. 34 del 17.7.2025 del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, in occasione della gara Solignano - Polinago del 15.2.2026, valevole per il Campionato di Prima Categoria girone D della Delegazione Provinciale di Modena, svolto il ruolo e i compiti di allenatore della squadra della società A.S.D. Calcio Polinago, seppur sprovvisto dell'iscrizione al Settore Tecnico della F.I.G.C. e della prescritta abilitazione;

Daniele GROTTI, allenatore Uefa B, all'epoca dei fatti tesserato per la società A.S.D. Calcio Polinago, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 23, commi 1 e 2, delle N.O.I.F., dagli artt. 37, commi 1 e 2, e 39, comma 1, lett. Ea), del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dal Comunicato Ufficiale n. 34 del 17.7.2025 del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, essendo squalificato fino al 20.2.2026 in virtù del provvedimento del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Emilia Romagna della L.N.D. pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 112 del 13.2.2026, consentito che il sig. Fausto Ferrari svolgesse, in sua vece, il ruolo e i compiti di allenatore della squadra della società A.S.D. Calcio Polinago in occasione della gara Solignano - Polinago del 15.2.2026, valevole per il Campionato di Prima Categoria girone D della Delegazione Provinciale di Modena, seppur sprovvisto dell'iscrizione al Settore Tecnico della F.I.G.C. e della prescritta abilitazione;

Raffaele IACCHERI, all'epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Calcio Polinago, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 23, comma 1, delle N.O.I.F., dall'art. 39, comma 1, lett. Ea), del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dal Comunicato Ufficiale n. 34 del 17.7.2025 del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Calcio Polinago, consentito o comunque non impedito che il sig. Fausto Ferrari, in occasione della gara Solignano - Polinago del 15.2.2026, valevole per il Campionato di Prima Categoria Girone D della Delegazione Provinciale di Modena, svolgesse il ruolo e i compiti di allenatore della squadra della predetta società A.S.D. Calcio Polinago, seppur sprovvisto dell'iscrizione al Settore Tecnico della F.I.G.C. e della prescritta abilitazione;

A.S.D. CALCIO POLINAGO, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei

precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sig.ri Raffaele Iaccheri, Daniele Grotti e Fausto Ferrari;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Fausto FERRARI,
 - Sig. Daniele GROTTI,
 - Sig. Raffaele IACCHERI,
 - Società A.S.D. CALCIO POLINAGO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Raffaele IACCHERI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 15 (quindici) giorni di inibizione e squalifica per il Sig. Fausto FERRARI,
 - 15 (quindici) giorni di squalifica per il Sig. Daniele GROTTI,
 - 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Raffaele IACCHERI,
 - € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società A.S.D. CALCIO POLINAGO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 AGOSTO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò



Roma, 7 agosto 2026

Ai Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

CIRCOLARE N° 11

Oggetto: A Coverciano con il Museo del Calcio

Si informa che anche per la corrente stagione sportiva, presso il **Museo del Calcio**, con sede a Firenze in Viale Aldo Palazzeschi 20 (Coverciano), sono attive le iniziative dedicate alle Società di calcio. Il Museo di Coverciano offre la possibilità di vivere un'esperienza unica tra i cimeli che hanno fatto la storia della nostra Nazionale e diverse attività che rappresentano un'occasione unica per imparare divertendosi.

Tante le iniziative proposte, a partire da **"Giocare a Coverciano"** che consente ai ragazzi di giocare sui campi del **Centro Tecnico FIGC di Coverciano** sotto l'attenta guida di tecnici federali.

Sono inoltre disponibili diversi **percorsi didattici** che rappresentano un'occasione unica, per ragazzi ed accompagnatori, per scoprire ed approfondire diverse tematiche legate al mondo del calcio.

Sarà anche possibile **visitare il Centro Tecnico Federale di Coverciano**, nei luoghi solitamente inaccessibili dove gli Azzurri e le Azzurre si allenano e preparano i loro impegni internazionali. Il **tour** comprende i luoghi principali e di maggiore interesse del Centro come lo **spogliatoio delle Nazionali azzurre**, la **sala stampa**, la **palestra** ed il **campo numero 3**.



Su prenotazione è possibile prenotare il pranzo presso il ristorante del Centro Tecnico FIGC di Coverciano.

Per informazioni e prenotazioni è possibile visitare il sito del Museo <https://www.figc.it/it/museo-del-calcio/percorsi-didattici/giocare-a-coverciano/scuole-calcio/> - o scrivere a info@museodelcalcio.it – tel. 055600526.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete



Roma, 10 agosto 2026

Ai Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

CIRCOLARE N° 12

Oggetto: Legge 4 agosto 2026, n. 142, di conversione del D. L. n. 108 del 26 giugno 2026, recante disposizioni urgenti in materia di sport –

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 24-2026 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 24 – 2026

Oggetto: Legge 4 agosto 2026, n. 142, di conversione del D. L. n. 108 del 26 giugno 2026, recante disposizioni urgenti in materia di sport –

Nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 7 agosto 2026, è stata pubblicata la Legge n. 142 del 4 agosto 2026, di conversione del D. L. n. 108 del 26 giugno 2026, recante disposizioni urgenti di sport, per lo svolgimento di grandi eventi sportivi e l'efficacia del documento di identità, di cui è stata data notizia con la Circolare LND n. 9 del 2 luglio 2026.

Con la Legge di conversione non sono state apportate modifiche di particolare interesse per l'attività sportiva dilettantistica, fatte salve quelle di seguito riportate.

E' stato introdotto l'art. 4-bis che, al comma 1, reca misure per la sicurezza delle piscine pubbliche e private, atte ad "impedire fenomeni vorticosi di aspirazione a effetto di ventosa nei confronti di ogni altra parte del corpo dei bagnanti". La violazione delle misure adottate comporta la chiusura immediata dell'impianto fino all'adempimento degli obblighi previsti.

All'art. 6, comma 1, lett. b), è stata modificata la percentuale di cui alla "Mutualità Generale", prevista nel Decreto Legge n. 108, nella misura dell'1% a favore del soggetto che organizza il campionato di Serie A femminile. La modifica stabilisce che al medesimo soggetto venga assegnata la percentuale dello 0,50% e che l'altro 0,50% venga assegnato "al soggetto che organizza il campionato professionistico di Serie C e con vincolo di destinazione per lo sviluppo dei settori giovanili maschili e femminili delle Società associate, per favorire gli investimenti nelle infrastrutture e nella qualità dei formatori dei giovani atleti o atlete selezionabili per le nazionali federali".

E' stato, poi, introdotto, con la Legge di conversione, l'art. 8-ter – Promozione dell'attività sportiva dilettantistica e valorizzazione delle infrastrutture sportive della Difesa –

L'art. 8-ter, introduce al D. Lgs. n. 66 del 15 marzo 2010, l'art. 547-bis, che è così formulato: "Le Forze Armate promuovono i valori della sana attività sportiva favorendo lo svolgimento di attività comuni con Associazioni Sportive Dilettantistiche, anche consentendo di accedere, senza oneri a carico dell'amministrazione, alle palestre, agli impianti sportivi e agli spazi interni delle caserme, di utilizzare le relative attrezzature o di avvalersi del supporto dei propri tecnici".



Roma, 21 agosto 2026

Ai Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

CIRCOLARE N° 13

Oggetto: Circolare Agenzia Entrate n. 7/E del 7 agosto 2026 – Chiarimenti in merito al D. Lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021, di attuazione dell'art. 5 della Legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 25-2026 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 25 – 2026

Oggetto: Circolare Agenzia Entrate n. 7/E del 7 agosto 2026 – Chiarimenti in merito al D. Lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021, di attuazione dell'art. 5 della Legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo.

Con la Circolare in oggetto l'Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni in merito alla disciplina fiscale in materia di sport e lavoro sportivo, rispondendo ai numerosi quesiti concernenti problematiche tributarie relative agli enti sportivi dilettantistici.

Si riportano, di seguito, sinteticamente, le domande e le risposte fornite.

Quesito n. 1 –

Società Sportive Dilettantistiche di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 36 del 2021 e requisiti per l'applicazione delle agevolazioni di cui all'art. 148, comma 3, del TUIR e all'art. 4, quarto comma del Decreto

Domanda

Si chiede se le SSD costituite ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. c) del d. lgs. n. 36/2021, che abbiano inserito nei loro statuti le previsioni di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 8 del medesimo D. Lgs., possano fruire delle disposizioni agevolative previste dagli artt. 148, comma 3, del TUIR e dell'art. 4, quarto comma, secondo periodo, del Decreto IVA.

Risposta

Dopo aver riportato le agevolazioni recate, ai fini IRES, dall'art. 148, terzo comma, lett. c), del TUIR e, ai fini IVA, dell'art. 4, quarto comma, secondo periodo del Decreto IVA, ricordando che la clausola statutaria prevista **alla lett. a), del comma 8 dell'art. 148 del TUIR** – e richiamata ai fini IVA, dal settimo comma del citato art. 4 del Decreto IVA – diretta a garantire la non lucratività dell'ente, disciplina ***“il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione non sia imposta dalla legge”***, l'Agenzia delle Entrate richiama la Circolare 1° agosto 2018, n. 18/E, con la quale è stato chiarito che le disposizioni agevolative sopra riportate previste per le ASD sono applicabili anche alle SSD senza fine di lucro, costituite ai sensi del previgente art. 90 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Ai fini della fruizione di beneficio fiscale di cui trattasi, le SSD, al pari delle ASD, erano tenute ad integrare le clausole statutarie individuate dal comma 18 dell'art. 90 citato con quelle previste dal comma 8 del più volte richiamato art. 148 TUIR.

Con il D. Lgs. n. 36/2021, è stata innovata la disciplina civilistica degli enti sportivi dilettantistici; contestualmente, a partire dal 1° luglio 2023, data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 36, è stata parzialmente abrogata la previgente normativa in materia di ASD e SSD recata dai commi 4, 5, 8, 17 e 18 dell'art. 90 della Legge n. 289/2002.

L'art. 7, comma 1 dello stesso D. Lgs. n. 36/2021, disciplina il contenuto obbligatorio dello statuto delle ASD e delle SSD stabilendo, in particolare, alla lett. d), che nel predetto atto deve essere espressamente prevista ***“l'assenza di fine di lucro ai sensi dell'articolo 8”*** dello stesso Decreto n. 36.

L'art. 8, cui fa espresso rinvio la citata lett. d), del menzionato art. 7, definisce il requisito dell'assenza del fine di lucro per gli enti sportivi dilettantistici e, nello specifico, prevede:

-Al comma 3 che, se ***“costituiti nelle forme di società di capitali e cooperative di cui al Libro V, Titoli V e VI del Codice Civile, possono destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo***

dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati calcolate dall'ISTAT per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato"

-al comma 4, che negli enti dilettantistici che assumono le forme di società di capitali e cooperative di cui al Libro V, Titoli V e VI del Codice Civile, è ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui al comma 3".

I commi 3 e 4 del richiamato art. 8 del D. Lgs. n. 36/2021, consentono, quindi, agli enti sportivi dilettantistici che assumono la forma giuridica di società di capitali e cooperative di cui al Libro V, Titoli V e VI del Codice Civile di:

- destinare una quota inferiore al 50 per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci o alla distribuzione di dividendi ai soci, nel rispetto dei limiti previsti al comma 3;

- rimborsare al socio il capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui al comma 3.

Gli enti sportivi dilettantistici, costituiti nelle forme giuridiche di cui all'art. 6, comma 1, lett. c), del D. Lgs. n. 36/2021, possono inserire nei loro statuti delle clausole che contemplano un divieto di lucratività **attenuato** rispetto al divieto (assoluto) di non distribuzione degli utili e degli avanzi di gestione richiesto dalla normativa fiscale ai fini dell'applicazione del regime agevolativo di cui al richiamato art. 148, comma 3, del TUIR.

L'Agenzia delle Entrate, comunque, ricorda che l'art. 36 del D. Lgs. n. 36/2021, rubricato *"Trattamento tributario"*, al comma 3, secondo periodo, stabilisce che *"per le società e associazioni sportive dilettantistiche senza fine di lucro resta ferma l'agevolazione di cui all'articolo 148, comma 3,"* del TUIR.

La predetta disposizione ha confermato che le ASD e le SSD senza fine di lucro, istituite secondo la nuova disciplina civilistica, rientrano nel novero dei soggetti destinatari della previsione agevolativa di cui all'art. 148, comma 3, del TUIR, la cui applicabilità, in ogni caso, rimane subordinata alla sussistenza delle condizioni previste dal comma 8 del medesimo art. 148, sopra riportate.

Ne consegue, conclude l'Agenzia delle Entrate, *"che gli enti sportivi dilettantistici, costituiti in conformità ai requisiti prescritti dal D. Lgs. n. 36/2021, che intendano beneficiare delle disposizioni agevolative di cui all'art. 148, comma 3, del TUIR, sono tenuti ad integrare le clausole statutarie individuate in base al combinato disposto degli artt. 7 e 8 del richiamato D. Lgs. n. 36 del 2021, con quelle previste dal comma 8 del citato art. 148 del TUIR"*. Le medesime considerazioni valgono anche ai fini dell'applicabilità delle disposizioni previste dall'art. 4, quarto comma, secondo periodo, del Decreto IVA.

Siffatta integrazione, comunque, secondo la tesi dell'Agenzia, non consente di beneficiare della decommercializzazione di cui all'art. 148, terzo comma, del TUIR e della conseguente irrilevanza ai fini IVA di cui all'art. 4, quarto comma, secondo periodo, del Decreto IVA.

Quesito n. 2 –

Rimborsi forfetari ai volontari sportivi

Domanda

Si chiede di conoscere il trattamento fiscale, ai fini delle imposte sui redditi, da riservare ai rimborsi forfetari di cui all'art. 29, comma 2, del D. Lgs. n. 36/2021, erogati a un volontario sportivo, che abbia già superato, nel medesimo anno solare, la soglia di non imponibilità fiscale di 15.000,00 euro prevista dall'art. 36, comma 6, del medesimo Decreto Legislativo, per effetto della percezione di compensi di lavoro sportivo dilettantistico corrisposti da altri enti nell'ambito di rapporto di lavoro autonomo.

Risposta

In merito alla nuova disciplina fiscale introdotta dal D. Lgs. n. 36/2021, concernente l'inquadramento dei redditi conseguiti dai lavoratori sportivi, l'art. 28, comma 2, dello stesso D. Lgs., applicabile dal 1° luglio

2023, dispone che il lavoro sportivo in ambito dilettantistico si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo nella forma di collaborazione coordinata e continuativa, quando ricorrono congiuntamente le condizioni previste dalle lettere a) e b) del predetto comma nei confronti del medesimo committente.

In particolare, la presunzione opera quando:

“a) la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le ventiquattro ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;

b) le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva anche Paralimpici”.

Ai sensi dell'art. 36, comma 6, del D. Lgs. n. 36/2021, i compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo non costituiscono base imponibile, ai fini fiscali, fino all'importo complessivo annuo di 15.000,00 euro. Per la quota eccedente tale limite trovano applicazione le regole ordinarie di tassazione.

Il lavoratore sportivo è tenuto a rilasciare, all'atto del pagamento, un'autocertificazione attestante l'ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell'anno solare.

Le ASD e le SSD, le FSN, le DSA e gli EPS, anche Paralimpici, il CONI, il CIP e la Società Sport e Salute S.p.A., *“possono avvalersi nello svolgimento delle proprie attività istituzionali di volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali. Le prestazioni dei volontari sono comprensive dello svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti”.*

Le prestazioni dei volontari sportivi non possono essere retribuite in alcun modo; tuttavia, al ricorrere delle condizioni previste dal citato comma 2, possono essere riconosciuti a questi ultimi *“rimborsi forfetari”* per le spese sostenute per attività svolte, nel limite complessivo di 400,00 euro mensili, in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalla FSN, dalle DSA, dagli ERPS, anche Paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla Società Sport e Salute S.p.A.

Gli enti sono tenuti a comunicare i nominativi dei volontari che ricevono i rimborsi forfetari e l'importo corrisposto a ciascun volontario.

I rimborsi forfetari erogati ai volontari sportivi non eccedenti il limite complessivo di 400,00 euro mensili non concorrono a formare il reddito per il volontario sportivo percipiente.

I rimborsi forfetari di cui trattasi, anche laddove non costituiscano reddito fiscalmente rilevante in capo al volontario sportivo, concorrono, tuttavia, al superamento del limite di non imponibilità di 15.000,00 euro annui.

Pertanto, i rimborsi forfetari erogati al lavoratore sportivo che, nel medesimo periodo d'imposta, abbia già conseguito compensi da lavoro sportivo superiori a 15.000,00 euro, per effetto di somme corrisposte da altri enti sportivi in base a rapporti di lavoro autonomo, devono essere computati ai fini della determinazione dell'eccedenza imponibile assumendo rilevanza reddituale in capo al lavoratore sportivo quale reddito di lavoro autonomo.

Resta inteso che, nel caso in cui il lavoratore sportivo, al momento della percezione del rimborso forfetario, abbia già superato la soglia di 15.000,00 euro per effetto di lavoro sportivo corrisposti da altri enti sportivi, l'eccedenza rispetto a tale soglia di 15.000,00 euro deve essere assoggettata a tassazione, ai fini delle imposte sui redditi, in base al rapporto di lavoro sussistente tra l'ente che ha corrisposto le somme in eccedenza e il lavoratore, nel medesimo anno solare.

Il sostituto d'imposta che eroga compensi derivanti da un contratto di lavoro autonomo sportivo, nel settore del dilettantismo, è tenuto ad applicare la ritenuta di cui all'art. 25 del DPR n. 600/1973, sui compensi erogati al lavoratore sportivo eccedenti l'importo di 15.000,00 euro.

L'Agenzia fornisce, sull'argomento, due esempi.

Esempio n. 1

Alla data del 30 giugno 2026, il volontario sportivo di un ente sportivo dilettantistico consegue un rimborso forfetario mensile di 350,00 euro e, al contempo, dichiara all'ente erogante di aver percepito, da

altri enti sportivi, nell'ambito di rapporti di lavoro autonomo, compensi di lavoro sportivo in ambito dilettantistico pari a 16.000,00 euro.

In tal caso, considerato che l'ammontare complessivo di non imponibilità è di 15.000,00 euro annui, l'intero importo del rimborso forfetario di 350,00 euro concorrerà alla determinazione del reddito imponibile complessivo del volontario sportivo a titolo di lavoro autonomo e l'ente erogante è tenuto ad operare la predetta ritenuta sull'importo di 350,00 euro.

Esempio n. 2

Alla data del 30 giugno 2026, il volontario sportivo di un ente sportivo dilettantistico percepisce un rimborso forfetario di 380,00 euro e, al contempo, dichiara all'ente erogante di aver percepito da altri enti sportivi compensi di lavoro sportivo autonomo in ambito dilettantistico per un ammontare complessivo di 14.800,00 euro.

Ai fini della determinazione dell'eventuale eccedenza imponibile, i 380,00 euro di rimborso forfetario devono essere sommati ai 14.800,00 euro già percepiti, per un totale di 15.180,00 euro.

Ne consegue che l'eccedenza di 180,00 euro concorrerà alla determinazione del reddito imponibile complessivo del volontario sportivo a titolo di lavoro autonomo e dovrà essere assoggettata a ritenuta; gli altri enti sportivi, sostituiti d'imposta, che hanno erogato compensi derivanti da un contratto di lavoro autonomo sportivo nel settore del dilettantismo e l'ente che ha erogato il rimborso forfetario, fino all'importo di 15.000,00 euro, non applicano la ritenuta sui compensi erogati al lavoratore sportivo se hanno ricevuto all'atto del pagamento dal percettore la prescritta autocertificazione.

Quesito n. 3

Esclusione dalla base imponibile dei compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo

Domanda

Si chiede di sapere se, nell'espressione "compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo", che, ai sensi dell'art. 36, comma 6, del D. Lgs. n. 36/2021, non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino all'ammontare complessivo annuo di 15.000,00 euro, rientrano anche le remunerazioni corrisposte ai lavoratori sportivi assunti con contratto di lavoro subordinato nell'ambito del dilettantismo.

Risposta

La disposizione di cui al citato art. 36, comma 6, deve essere letta in coordinamento con l'art. 25 del medesimo Decreto Legislativo, il quale definisce il lavoratore sportivo come colui che esercita attività sportiva verso un corrispettivo, prevedendo espressamente che tale prestazione *"può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'art. 409, comma 1, n. 3, del Codice di Procedura Civile"*.

L'Agenzia richiama il contenuto della risposta fornita alla consulenza giuridica del 30 settembre 2025, n. 14, con la quale è stato chiarito che *"il primo periodo del comma 6 dell'art. 36 del Decreto n. 36/21, stabilisce l'irrelevanza reddituale dei compensi fino a 15.000,00 euro percepiti dai lavoratori sportivi nell'ambito del dilettantismo. Considerato che la norma stabilisce che detti compensi 'non costituiscono base imponibile ai fini fiscali', l'esclusione dalla tassazione, fino all'importo complessivo annuo di euro 15.000,00', trova applicazione in sede di determinazione della base imponibile indipendentemente dalla categoria reddituale nella quale si collocano i relativi compensi"*.

Ne consegue che la disciplina agevolativa incide esclusivamente sulla determinazione della base imponibile e non sulla natura del reddito, che resta quella propria del rapporto instaurato tra le parti.

La locuzione *"indipendentemente dalla categoria reddituale"* include necessariamente e per definizione anche i redditi di lavoro dipendente, così che, anche nel caso di lavoro sportivo dilettantistico svolto in forma subordinata, detti redditi beneficiano dell'esclusione dalla imposizione entro il limite annuo complessivo di 15.000,00 euro, mentre l'eventuale quota eccedente tale importo concorrerà, invece, alla formazione del reddito imponibile secondo le regole ordinarie previste dal TUIR per la categoria reddituale

di appartenenza e, quindi, nel caso di lavoro subordinato, sarà assoggettata a tassazione secondo le disposizioni previste dal TUIR in materia di redditi di lavoro dipendente.

Quesito n. 4

Esclusione dalla base imponibile IRAP dei compensi per i collaboratori coordinati e continuativi nell'area del dilettantismo inferiori all'importo annuo di 85.000,00 euro.

Domanda

Si chiede di sapere se la disposizione recata dall'art. 36, comma 6, del D. Lgs. n. 36/2021, che prevede la non concorrenza alla base imponibile IRAP, fino soglia di 85.000,00 euro, per i compensi erogati ai collaboratori coordinati e continuativi nell'area del dilettantismo sia applicabile anche per i compensi erogati da un ente sportivo dilettantistico per i rapporti di *cococo* di carattere amministrativo e gestionale.

Risposta

L'art. 36, comma 6 del D. Lgs. n. 36/2021, ai fini della determinazione della base imponibile IRAP, prevede che, in ogni caso, *"tutti i singoli compensi per i collaboratori coordinati e continuativi nell'area del dilettantismo inferiori all'importo di 85.000,00 euro non concorrono alla determinazione della base imponibile di cui agli articoli 10 e 11 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446"*.

Poiché la disposizione sopra richiamata opera un generico rinvio ai singoli compensi per i *cococo* nell'area del dilettantismo senza circoscrivere l'ambito di applicativo dell'agevolazione IRAP a specifiche tipologie di compensi per *cococo*, è da ritenere che la suddetta norma trovi applicazione anche per i compensi per *cococo* aventi carattere amministrativo-gestionale.

Pertanto, anche i compensi per rapporti di *cococo* di carattere amministrativo-gestionale, al pari dei compensi per *cococo* erogati a lavoratori sportivi, se inferiori all'importo annuo di 85.000,00 euro, non concorrono alla determinazione della base imponibile IRAP.

Quesito n. 5

Prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport e dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazioni per le operazioni esenti

Domanda

Si chiede di sapere se i soggetti che effettuano operazioni esenti di cui all'art. 36-bis del D. L. n. 75 del 17 agosto 2023, convertito, con modificazioni, dalla Legge 10 agosto 2023, n. 112, possono optare per la dispensa degli adempimenti per le operazioni esenti di cui all'art. 36-bis del Decreto IVA.

Risposta

L'art. 36-bis del D. L. n. 75 del 2023, al comma 1, prevede che le *"prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport, compresi quelli didattici e formativi, resi nei confronti di persone che esercitano lo sport e l'educazione fisica da parte di organismi senza fine di lucro, compresi gli enti sportivi dilettantistici di cui all'articolo 6 del D. Lgs 28 febbraio 2021, n. 36, sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto"*.

La nuova esenzione sportiva ai fini IVA trova fondamento nell'art. 132 della Direttiva IVA 2006/112/CEE del Consiglio del 28 novembre 2006.

Pertanto, in conformità alle disposizioni unionali, il beneficio dell'esenzione dall'IVA di cui all'art. 36-bis, comma 1, del D. L. n. 75/2023, trova applicazione per le prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport, compresi quelli didattici e formativi sempre che siano effettuate da organismi senza scopo lucrativo, ivi compresi gli enti sportivi dilettantistici di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 36/2021 e rese a favore delle persone che esercitano lo sport e l'educazione fisica.

L'art. 36-is del Decreto IVA, al comma 1, stabilisce che *"il contribuente che ne abbia data preventiva comunicazione all'ufficio è dispensato dagli obblighi di fatturazione e di registrazione relativamente alle operazioni esenti da imposta ai sensi dell'art. 10"*, a esclusione delle cessioni di oro da investimento, delle prestazioni di ricovero e cura. Restano gli ordinari obblighi IVA per le altre operazioni imponibili eventualmente effettuate.

Pertanto, i soggetti che effettuano operazioni esenti dall'imposta, ai sensi delle disposizioni sopra richiamate, possono avvalersi della dispensa dagli adempimenti di cui all'art. 36-bis del Decreto IVA.

Quesito n. 6

Trattamento IVA della cessione da parte di una ASD o di una SSD del contratto di un atleta a favore di una Società professionistica

Domanda

Si chiede di conoscere se al compenso corrisposto a una ASD o ad una SSD da parte di una Società operante in ambito professionistico, in relazione alla cessione del contratto di un atleta, si renda applicabile l'esenzione dall'IVA, ai sensi dell'art. 36-bis del D. L. n. 75 del 2023, in quanto prestazione *"strettamente connessa con la pratica dello sport"*

Risposta

Dalla giurisprudenza unionale emerge che agli Stati membri è consentito esentare dall'IVA alcune limitate prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport e dell'educazione fisica e che dette prestazioni devono essere fornite da *"organismi senza fine di lucro"*.

Si osserva che la disposizione di cui al citato art. 36-bis del D. L. n. 75 del 2023, fa riferimento agli *"organismi senza fine di lucro"* che svolgono prestazioni strettamente connesse con la pratica dello sport, compresi gli *"enti sportivi dilettantistici"* di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 36/2021 che ricomprende *"le associazioni e le società sportive dilettantistiche"*, ovvero gli enti preposti a fornire (come attività principale) l'attività sportiva dilettantistica.

La prestazione relativa al contratto avente per oggetto la cessione del diritto alle prestazioni sportive di un atleta da parte di una ASD o SSD nei confronti di una Società che opera nell'ambito professionistico, non può ritenersi *"strettamente connessa"* con lo svolgimento della pratica sportiva, dal momento che tale prestazione attiene più propriamente all'aspetto economico-finanziario relativo all'acquisizione della prestazione/diritti del medesimo atleta da parte della Società professionistica.

In buona sostanza, ritiene l'Agenzia delle Entrate, l'ente sportivo dilettantistico nel cedere il diritto alle prestazioni sportive dell'atleta alla Società professionistica non svolge alcuna prestazione connessa alla pratica dello sport nel senso indicato dalla normativa unionale e domestica. Tanto più che il beneficiario ultimo o effettivo non è la persona che esercita la pratica sportiva quanto piuttosto la Società professionistica che attraverso l'acquisizione dell'atleta si avvarrà, in definitiva, delle prestazioni sportive di quest'ultimo.

L'operazione in esame va, quindi, classificata quale prestazione di servizi rilevante agli effetti dell'IVA riconducibile all'art. 3 del Decreto IVA, il quale prevede, tra l'altro, che costituiscono prestazioni di servizi, se effettuate verso corrispettivo, *"le cessioni di contratti di ogni tipo e oggetto"*.

Quesito n. 7

Ambito applicativo della disposizione agevolativa di cui all'art. 25, comma 2, della Legge 13 maggio 1999, n.133

Domanda

Si chiede di sapere se la disposizione recata dall'art. 25, comma 2, della Legge n. 133/1999, relativa alla non concorrenza alla formazione del reddito imponibile dei proventi realizzati nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali e quelli realizzati per il tramite della raccolta pubblica di fondi, alle condizioni previste dalla medesima disposizione, possa trovare applicazione anche in favore delle ASD e SSD costituite ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 36/2021, che si avvalgono dell'opzione di cui alla Legge n. 398 del 16 dicembre 1991.

Risposta

Gli enti sportivi dilettantistici che assumono una delle diverse forme giuridiche previste dall'art. 6, comma 1, lett a), b), e c), del D. Lgs. n. 36/2021, (associazione sportiva con o senza personalità giuridica, società di capitali e cooperative) che si avvalgono del regime fiscale di cui alla Legge n. 398 del 1991, possono,

al ricorrere delle condizioni normativamente previste, beneficiare della detassazione ai fini IRES dei proventi e della raccolta fondi di cui all'art. 25, comma 2, della Legge n. 133 del 1999.



Roma, 21 agosto 2026

Ai Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

CIRCOLARE N° 14

Oggetto: D. Lgs. n. 148 del 7 agosto 2026, recante disposizioni integrative e correttive in materia di imposte sui redditi, di imposta sulle successioni e donazioni, di IVA, di accise nonché in materia di controllo, di adempimento collaborativo e di semplificazioni (cd. Decreto Omnibus)

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 26-2026 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 26 – 2026

Oggetto: D. Lgs. n. 148 del 7 agosto 2026, recante disposizioni integrative e correttive in materia di imposte sui redditi, di imposta sulle successioni e donazioni, di IVA, di accise nonché in materia di controllo, di adempimento collaborativo e di semplificazioni (cd. Decreto Omnibus)

Nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'11 agosto 2026 – S. O. n. 30 – è stato pubblicato il Decreto Legislativo in oggetto, che è il quarto e ultimo correttivo della riforma fiscale avviata con la Legge 9 agosto 2023, n. 111.

Le principali novità fiscali introdotte dal Decreto, che più possono interessare le Società affiliate alla FIGC-Lega Nazionale Dilettanti, riguardano, tra l'altro:

- Determinazione del reddito di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, inclusi i fringe benefit, e d'impresa;
- IVA – Termini di decadenza per la detrazione dell'IVA e sulla registrazione delle fatture d'acquisto;
- Semplificazioni in materia di controllo e sull'adempimento collaborativo;
- Concordato preventivo biennale – Aggiornamenti normativi per il Cpb e introduzione di un ravvedimento speciale per i soggetti che rinnovano l'accordo per il biennio.

Si riportano, sinteticamente, le disposizioni di maggiore interesse.

Art. 1 – Sono state modificate le disposizioni relative al trattamento fiscale dei familiari a carico, recate dall'art. 12, commi 4-ter e 7 del TUIR

Art. 2 – Sono state introdotte nuove disposizioni in materia di tassazione dei fringe benefit – auto aziendali e optional, confermando, tra l'altro, la tassazione forfetaria dei fringe benefit auto basati sulle tabelle ACI – 50% del costo chilometrico ridotto al 20% per i veicoli elettrici e al 10% per quelli ibridi. Inoltre, è stato confermato che l'incremento del 50% del valore imponibile scatta dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo alla prima immatricolazione del veicolo.

Art. 12 – Sono state apportate modifiche alla disciplina delle detrazioni ai fini IVA di cui agli artt. 19, comma 1 e 25, primo comma del DPR n. 633/1972.

La detrazione IVA è soggetta a termini di decadenza, e può essere esercitata al più tardi con la dichiarazione IVA relativa all'anno in cui è sorto il diritto alla detrazione stessa.

Con le modifiche apportate dall'art. 12 del D. Lgs. n. 148/2026, la detrazione può essere esercitata con la dichiarazione relativa al **secondo anno** successivo a quello in cui è sorto il diritto alla detrazione stessa. Anche ai fini della registrazione delle fatture di acquisto, viene stabilito che la registrazione può essere effettuata entro il **secondo anno** successivo a quello di ricezione della fattura.

Art. 16 – Sono state apportate modifiche alla disciplina dell'adempimento collaborativo, concernenti le modalità di versamento delle imposte dovute a seguito dell'accordo con l'Agenzia delle Entrate, che potranno essere versate o in unica soluzione o in forma rateale in un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo. Il versamento deve essere eseguito entro 60 giorni dalla notifica al contribuente della risposta dell'Agenzia delle Entrate, e sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi.

Art. 30 – Regime speciale IRAP per gli enti del Terzo Settore.

Viene disposto che la qualificazione fiscale dell'attività svolta dagli enti del Terzo Settore si determina per ciascun periodo d'imposta, in base alle disposizioni del TUIR

Art. 33 – Sono emanate disposizioni in materia di sanzioni per omessa, errata o tardiva trasmissione dei dati sui corrispettivi giornalieri.

Non vengono applicate sanzioni in caso di una discrepanza fino al 5% tra il numero delle operazioni regolate con pagamento elettronico, registrate e memorizzate ai fini della trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri e il numero dei pagamenti elettronici accettati.

Art. 34 – Disposizioni sanzionatorie in materia di adempimento collaborativo.

In caso di mancato pagamento di una delle rate diverse dalla prima, delle somme dovute in esecuzione della risposta dell'Agenzia delle Entrate, si applica la sanzione del 25% dell'importo non versato, aumentata del 50%.